

A L L E G A T I

ALLA CONVENZIONE EUROPEA

DI SICUREZZA SOCIALE

I testi che appaiono dentro le parentesi quadre sono delle modificazioni non ufficiali del testo degli Annessi; Essi dovranno essere notificati conformemente alla procedura appropriata prevista dalla Convenzione o dall'Accordo complementare allorchè lo Stato o gli Stati interessati avranno ratificato la Convenzione e l'Accordo complementare.

A L L E G A T O I

(Articole 1, capoverse b)

Definizione dei territori e dei cittadini
delle Parti Contraenti

Austria

Territorie: il territorio dell'Austria

Cittadini: le persone di nazionalità austriaca

Belgio

Territorie: il territorio del Belgio

Cittadini: le persone di nazionalità belga

Cipro

Territorie: il territorio della Repubblica di Cipro

Cittadini: i cittadini della Repubblica di Cipro

Danimarca

Territorie: il territorio della Danimarca ad eccezione delle
isole Feroe e della Groenlandia

Cittadini: le persone di nazionalità danese

Francia:

Territorie: il territorio dei dipartimenti europei e dei
dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana,
Martinica e Reunione) della Repubblica francese

Cittadini: le persone di nazionalità francese

Repubblica Federale di Germania

Territorie: il territorio in cui si applica la Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

Cittadini: i tedeschi ai sensi della Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

Grecia

Territorio: il territorio della Grecia

Cittadini: le persone di nazionalità greca

Islanda

Territorie: il territorio dell'Islanda

Cittadini: le persone di nazionalità islandese

Irlanda

Territorie: il territorio soggetto alla giurisdizione del Governo dell'Irlanda

Cittadini: le persone di nazionalità irlandese

Italia

Territorie: il territorio dell'Italia

Cittadini: le persone di nazionalità italiana

Lussemburgo

Territorie: il territorio del Gran Ducato di Lussemburgo

Cittadini: le persone di nazionalità lussemburghese

Malta

Territorie: il territorio di Malta e delle sue dipendenze

Cittadini: i cittadini di Malta

Paesi Bassi

Territorie: il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

Cittadini: le persone di nazionalità olandese

Norvegia

Territorie: il territorio del Regno di Norvegia, ivi comprese le isole delle Spitzberg, di Jan Mayen e le dipendenze norvegesi

Cittadini: le persone di nazionalità norvegese

Portogallo

Territorio: il territorio del Portogallo

Cittadini: le persone di nazionalità portoghese

Svezia

Territorie: il territorio del Regno di Svezia

Cittadini: le persone di nazionalità svedese

Svizzera

Territorie: il territorio della Confederazione svizzera

Cittadini: le persone di nazionalità svizzera

Turchia

Territorie: il territorio della Turchia

Cittadini: le persone di nazionalità turca

Regno Unito

Territorio: il territorio del Regno Unito e, per quanto concerne alcune convenzioni menzionate all'allegato III, le isole di Man, di Jersey, di Guernesey e d'Aurigny, ma non gli altri territori per i quali il Governo del Regno Unito assume la responsabilità dei rapporti internazionali.

Cittadini: i cittadini del Regno Unito e delle colonie.

A L L E G A T O II

(Articolo 3, paragrafo 1)

Legislazioni e regimi ai quali si applicala presente Convenzione

Quando il presente allegato comporta l'enumerazione di leggi determinate, è tenuto a coprire ugualmente qualsiasi atto legislativo che codifichi, modifichi, completi e metta in vigore le dette leggi.

Austria

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia (malattia, maternità e morte);
- (b) l'assicurazione -pensioni degli operai;
- (c) l'assicurazione-pensioni degli impiegati;
- (d) l'assicurazione-pensioni dei minatori;
- (e) l'assicurazione-pensioni dei lavoratori indipendenti del commercio;
- (f) l'assicurazione-pensioni dei coltivatori diretti e dei silvicultori;
- (g) l'assicurazione dei notai;
- (h) l'assicurazione-infertuni di lavoro e di malattie professionali;
- (i) l'assicurazione-disoccupazione;
- (j) gli assegni familiari.

Belgio

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia-invalidità (malattia, maternità, invalidità e morte);
 - (i) regimi dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, minatori e personale del pubblico impiego);
 - (ii) regime dei marinai della marina mercantile;
 - (iii) regime dei lavoratori indipendenti (assicurazione-malattia);

- (b) le pensioni di anzianità e dei superstiti:
 - (i) regimi dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, minatori e marinai della marina mercantile.);
 - (ii) regime dei lavoratori indipendenti;

- (c) l'indennizzo dei danni risultanti da infortuni sul lavoro:
 - (i) regime dei lavoratori dipendenti in generale;
 - (ii) regime del personale marittimo;

- (d) l'indennizzo dei danni risultanti da malattie professionali;

- (e) l'organizzazione degli aiuti ai disoccupati involontari;

- (f) [gli assegni familiari dei lavoratori dipendenti e gli assegni familiari dei datori di lavoro e dei non dipendenti, ad esclusione dei sussidi di nascita previsti da queste legislazioni.]

Cipro

Legislazioni che concernono:

le assicurazioni sociali (malattia, disoccupazione, maternità, ~~vedove~~ vedove, orfani, vecchiaia e morte; prestazioni in contanti ivi compresa l'assistenza medica gratuita per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

Danimarca

Legislazioni che concernono:

- (a) la sicurezza sociale nazionale, il servizio ospedaliero e la maternità (cure mediche);
- (b) prestazioni giornaliere in contanti in caso di malattia e di parto;
- (c) la riabilitazione;
- (d) l'assicurazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- (e) gli assegni familiari;
- (f) l'assicurazione-disoccupazione;
- (g) la pensione-vecchiaia nazionale;
- (h) la pensione di invalidità;
- (i) la pensione per le vedove;
- (j) la pensione supplementare di contratto di lavoro (ATP).

Francia

- (a) la legislazione che fissa l'organizzazione della sicurezza sociale;
- (b) la legislazione concernente le disposizioni generali che fissano il regime delle assicurazioni sociali applicabile ai lavoratori dipendenti delle professioni non agricole e la legislazione;
- (c) la legislazione relativa la prevenzione e l'indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- (d) la legislazione relativa all'assicurazione contro gli infortuni nella vita privata, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone non dipendenti delle professioni agricole;
- (e) la legislazione relativa alle prestazioni familiari;
- (f) la legislazione relativa ai regimi speciali di sicurezza sociale:

- attività che comportano l'affiliazione al regime dei marittimi;
- imprese minerarie \odot assimilate;
- Società nazionale delle ferrovie francesi;
- Ferrovie di interesse generale secondarie e di interesse locale e tramvie;
- Regime autonomo dei trasporti parigini;
- Aziende di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;
- Compagnia generale delle acque;
- Banca di Francia, Credite Fondiarie di Francia;
- Opéra, Opéra comique, Comédie française;
- studi notariali e ~~organismi~~ organismi assimilati.

- (g) la legislazione concernente l'assicurazione malattia, maternità dei lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole e la legislazione relativa alle assicurazioni malattia, invalidità e maternità dei coltivatori diretti;

- (h) la legislazione generale relativa alla pensione di vecchiaia e l'assicurazione vecchiaia dei lavoratori non dipendenti delle professioni non agricole (la legislazione relativa al regime gestito dalla Cassa nazionale degli avvocati francesi) e la legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia dei coltivatori diretti;
- (i) il sussidio ai vecchi lavoratori dipendenti, ^{il} sussidio alle madri di famiglia e la rendita vitalizia;
- (j) gli assegni contributivi e non contributivi di vecchiaia delle persone non dipendenti;
- (k) l'assegno speciale;
- (l) l'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà;
- (m) le prestazioni di disoccupazione (di aiuto pubblico, di assicurazione disoccupazione degli ASSEDIC, il supplemento di risorse).

Repubblica Federale di Germania

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia (malattia, maternità e morte);
- (b) la protezione delle lavoratrici madri, per quante si tratti di prestazioni in natura e in contanti devute dall'istituzione di assicurazione-malattia durante la gravidanza e dopo il parto;
- (c) l'assicurazione-pensioni degli operai e degli artigiani;
- (d) l'assicurazione-pensioni degli impiegati;
- (e) l'assicurazione-pensioni dei lavoratori delle miniere e, per la Saar, l'assicurazione -pensioni nella siderurgia, così come il regime di assistenza ai vecchi agricoltori;
- (f) l'assicurazione-infertuni;
- (g) l'assicurazione-disoccupazione e l'assistenza-disoccupazione;
- (h) gli assegni familiari.

Grecia

Legislazioni che concernono:

- (a) le prestazioni di malattia e di maternità;
- (b) le prestazioni di invalidità;
- (c) le prestazioni di vecchiaia;
- (d) le indennità ai superstiti;
- (e) le indennità per i decessi;
- (f) le prestazioni di disoccupazione;
- (g) gli assegni familiari;
- (h) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Islanda

Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale.

Legge n° 86 dell'11 giugno 1938 sull'assicurazione-pensioni delle levatrici.

Legge n° 65 del 2 settembre 1955 sull'assicurazione-pensioni delle infermiere.

Legge n° 78 del 28 aprile 1962 sull'assicurazione-pensioni dei marittimi pescatori e dei marittimi della marina mercantile.

Legge n° 29 del 7 aprile 1956 sull'assicurazione-disoccupazione.

Irlanda

Legislazioni che concernono:

- (a) le prestazioni di inabilità (malattia e invalidità), di maternità e gli assegni di morte;
- (b) le pensioni di anzianità, le pensioni di vecchiaia, di vedove e di orfani;
- (c) le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione e dell'assistenza-disoccupazione;
- (d) le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- (e) gli assegni familiari;
- (f) i servizi per la salute.

Italia

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia (malattia, maternità e morte);
- (b) l'assicurazione-tubercolosi;

- (c) la protezione fisica e economica delle lavoratrici madri, benché si tratti di prestazioni elargite dalle istituzioni di assicurazioni sociali;
- (d) l'assicurazione-invalidità, vecchiaia e superstiti;
- (e) l'assicurazione- infertuni sul lavoro e malattie professionali;
- (f) l'assicurazione-disoccupazione involontaria;
- (g) gli assegni familiari;
- (h) i regimi speciali di assicurazioni sociali stabiliti per categorie determinate di lavoratori, benché riguardino eventualità ^o prestazioni coperte dalle legislazioni sopra menzionate.

Lussemburgo

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia (malattia, maternità e morte):
 - regime degli operai, regime degli impiegati
e dei funzionari, regime
delle libere professioni e regime agricolo;
- (b) l'assicurazione-pensioni (invalidità, vecchiaia e morte):
 - regime degli operai, regime degli impiegati privati
(ivi compresi i lavoratori intellettuali indipendenti),
regime degli artigiani, regime dei commercianti e industriali e regime agricole;

- (c) l'assicurazione-pensioni supplementare degli operai minatori e metallurgici, degli impiegati tecnici delle miniere del sottosuolo e degli autisti di professione;
- (d) l'assicurazione-infertuni sul lavoro e malattie professionali;
- (e) le indennità di disoccupazione;
- (f) le prestazioni familiari con esclusione degli assegni di nascita.

Malta

Legge sull'assicurazione nazionale (malattia, disoccupazione, invalidità, vecchiaia, morte e lesioni professionali) (1956).

Paesi Bassi

Legislazioni che concernono:

- (a) le prestazioni di malattia e di maternità;
- (b) le prestazioni di inabilità al lavoro (invalidità, infertuni sul lavoro e malattie professionali);
- (c) le prestazioni di vecchiaia;
- (d) le prestazioni ^{a favore} dei superstiti;
- (e) le prestazioni di disoccupazione;
- (f) gli assegni familiari.

Norvegia

Legge del 6 luglio 1957 sul coordinamento e l'integrazione delle pensioni e prestazioni d'assicurazione.

Legge del 17 giugno 1966 sull'assicurazione nazionale (malattia e maternità, disoccupazione, malattie professionali, invalidità, vecchiaia e morte).

Legge del 27 giugno 1947 sull'impiego, capitolo V.

Legge del 3 dicembre 1948 sull'assicurazione-pensioni dei marittimi.

Legge del 3 dicembre 1951 sulla assicurazione-pensioni dei lavoratori stranieri.

Legge del 26 giugno 1953 sull'assicurazione-pensioni dei farmacisti.

Legge del 28 giugno 1957 sull'assicurazione-pensioni dei marittimi pescatori.

Legge del 22 giugno 1962 sull'assicurazione-pensioni delle infermiere.

Legge del 12 dicembre 1958 sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Legge del 24 ottobre 1946 sugli assegni familiari.

Portogallo

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione malattia (ivi incluso il regime speciale di tubercolosi);

- (b) l'assicurazione maternità;
- (c) l'assicurazione pensioni (invalidità e vecchiaia);
- (d) l'assicurazione decessi (indennità di morte e pensione ai superstiti);
- (e) il risarcimento dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- (f) l'assicurazione disoccupazione;
- (g) le prestazioni familiari;
- (h) i regimi speciali di assicurazioni sociali stabiliti per determinate categorie di lavoratori, purchè riguardino eventualità o prestazioni coperte dalle legislazioni sopra menzionate (particolarmente per i lavoratori agricoli e per i lavoratori autonomi).

Svezia

Legislazioni che concernono:

- (a) l'assicurazione malattia ivi inclusa l'assicurazione parentale;
- (b) le pensioni base;
- (c) l'assicurazione per pensioni complementari;
- (d) l'assicurazione infortuni professionali (infortuni sul lavoro e malattie professionali);
- (e) l'assicurazione disoccupazione e le prestazioni di sostegno in denaro;
- (f) le prestazioni generali per i bambini.

Svizzera

Legislazioni federali che concernono:

- (a) l'assicurazione-malattia, ivi compresa l'assicurazione-tubercolosi e le prestazioni di maternità;
- (b) l'assicurazione-invalidità;
- (c) l'assicurazione-vecchiaia e superstiti;

- (d) l'assicurazione-infertuni obbligatoria in case di infertuni professionali e non professionali e in case di malattie professionali;
- (e) l'assicurazione-disoccupazione;
- (f) gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli coltivatori.

Turchia

Legislazioni che concernono:

- (a) le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infertuni sul lavoro e malattie professionali);
- (b) le assicurazioni sociali dei lavoratori indipendenti e delle professioni liberali (invalidità, vecchiaia e morte).

Regno Unito

Legislazioni che concernono:

- (a) i servizi nazionali di sanità;
- (b) l'assicurazione nazionale (prestazioni in contanti, di disoccupazione, di malattia, di maternità, di vedove, di orfani, di pensione di anzianità e di morte);
- (c) l'assicurazione contro le lesioni professionali;
- (d) ~~tra~~ gli assegni per i bambini;
- (e) l'assicurazione insulare (Jersey);
- (f) l'assicurazione sociale (Guernsey).

A L L E G A T O I I I

(Articole 6, paragrafo 3)

Disposizioni mantenute in vigore nonostante le disposizionidell'articolo 5

I - CONVENZIONI MULTILATERALI

1. Le disposizioni in vigore dell'Accordo del 27 luglio 1950 e dell'Accordo riveduto del 13 febbraio 1961 concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno.

2. [Le disposizioni della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 marzo 1981 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia.]

3. Le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali.

4. [Le disposizioni della Convenzione di sicurezza sociale del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica Federale di Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Svizzera.]

II - CONVENZIONI BILATERALI

Rilievi di carattere generale

1. Nella misura in cui le disposizioni di accordi complementari e di una convenzione speciale sull'assicurazione-disoccupazione menzionate nel presente allegate prevedono riferimenti alle disposizioni di una convenzione generale, tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti della presente Convenzione, benché le disposizioni in questione della detta convenzione generale non siano esse stesse menzionate nel presente allegate.

2. Le clausole di interpretazione e di denuncia previste in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni vengono menzionate nel presente allegate, restano applicabili per quanto riguarda le dette disposizioni.

Austria-Belgio

Convenzione di sicurezza sociale del 4 aprile 1977.]

Austria-Francia

Convenzione di sicurezza sociale del 28 maggio 1971

Austria - Repubblica Federale di Germania

Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966

Prima Convenzione complementare del 10 aprile 1969 alla Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966

Seconda Convenzione complementare del 19 marzo 1974 alla Convenzione del 22 dicembre 1966

[Terza Convenzione complementare del 29 agosto 1980 alla Convenzione del 22 dicembre 1966]

[Austria-Grecia

Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1979]

Austria-Italia

Convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950.

Austria-Lussemburgo

Convenzione di sicurezza sociale del 21 dicembre 1971

Prima Convenzione complementare del 16 maggio 1973 alla Convenzione di sicurezza sociale del 21 dicembre 1971

Seconda Convenzione complementare del 9 ottobre 1979 alla Convenzione di sicurezza sociale del 21 dicembre 1971

Austria-Paesi Bassi

Convenzione di sicurezza sociale del 7 marzo 1974

Convenzione complementare del 5 novembre 1980 alla Convenzione di sicurezza sociale del 7 marzo 1974

Austria-Svezia

Convenzione di sicurezza sociale dell'11 novembre 1975

Austria-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e protocollo finale del 15 novembre 1967

Prima Convenzione complementare del 17 maggio 1973 alla Convenzione di sicurezza sociale del 15 novembre 1967

Seconda Convenzione complementare del 30 novembre 1977 alla Convenzione del 15 novembre 1967

Convenzione di assicurazione disoccupazione del 14 dicembre 1978

Austria-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 12 ottobre 1966

Prima Convenzione complementare del 6 agosto 1974 alla Convenzione di sicurezza sociale del 12 ottobre 1966

Seconda Convenzione complementare del 30 novembre 1979 alla Convenzione del 12 ottobre 1966

Austria-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 22 luglio 1980

Belgio-Austria

Vedere Austria-Belgio.

Belgio-Grecia

Convenzione di sicurezza sociale del 1° aprile 1958

Convenzione del 27 settembre 1967 che modifica la Convenzione del 1° aprile 1958

Belgio-Portogallo

Convenzione generale sulla sicurezza sociale e Protocollo allegato del 14 settembre 1970

Belgio-Svizzera

Convenzione relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale del 24 settembre 1975

Belgio-Turchia

Convenzione generale di sicurezza sociale del 4 luglio 1966

Cipro-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 6 settembre 1969

Danimarca-Svizzera

Convenzione relativa alle assicurazioni sociali [e Protocollo finale] del 21 maggio 1954

Convenzione complementare alla Convenzione del 21 maggio 1954 relativa alle assicurazioni sociali, conclusa il 15 novembre 1962

Danimarca-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 21 gennaio 1976]

Francia- Austria

Vedere Austria-Francia

Francia-Grecia

Convenzione generale di sicurezza sociale del 19 aprile 1968

Francia-Norvegia

Convenzione generale di sicurezza sociale del 30 settembre 1954

Francia-Portogallo

Convenzione generale di sicurezza sociale del 29 luglio 1971, nella redazione degli Accordi aggiuntivi del 7 febbraio 1977 e 1° ottobre 1979

Protocollo finale del 29 luglio 1971 e Protocollo complementare del 1° ottobre 1979

Francia-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale del 3 luglio 1975 e Protocolli relativi

Accordo del 9 giugno 1933 concernente l'assistenza reciproca ai disoccupati dei due paesi

Convenzione di assicurazione-disoccupazione del 14 dicembre 1978

Francia-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 20 gennaio 1972

Repubblica Federale di Germania-Austria

Vedere Austria-Repubblica Federale di Germania

Repubblica Federale di Germania-Grecia

Convenzione di sicurezza sociale del 25 aprile 1961 nella redazione della Convenzione del 21 marzo 1967 che modifica ed estende la Convenzione del 25 aprile 1961 e che estende l'Accordo complementare del 28 marzo 1962 alla Convenzione di sicurezza sociale del 25 aprile 1961

Protocollo finale del 25 aprile 1961 alla Convenzione di sicurezza sociale del 25 aprile 1961

Convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961 e Protocollo finale del 31 maggio 1961

Seconda Convenzione del 20 settembre 1974 recante modifica alla Convenzione del 25 aprile 1961 di sicurezza sociale e all'Accordo complementare del 28 marzo 1962 alla Convenzione di sicurezza sociale nonché al suo Protocollo finale

Repubblica Federale di Germania-Liechtenstein

Convenzione di sicurezza sociale del 7 aprile 1977

Repubblica Federale di Germania-Norvegia

Accordo del 2-6 settembre 1965 sul territorio reciproco di prestazioni sociali

Repubblica Federale di Germania-Portogallo

Convenzione di sicurezza sociale del 6 novembre 1964 così come modificata dalla Convenzione del 30 settembre 1974

Repubblica Federale di Germania-Spagna

Convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973

Convenzione complementare alla Convenzione del 4 dicembre 1973 conclusa il 17 dicembre 1975

Convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1966

Repubblica Federale di Germania-Svezia

Convenzione di sicurezza sociale del 27 febbraio 1976

Convenzione sulle prestazioni ai disoccupati del 28 giugno 1976

Repubblica Federale di Germania - Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale [e Protocollo finale] del 25 febbraio 1964

Convenzione complementare alla Convenzione di sicurezza sociale del 24 ottobre 1950, conclusa il 24 dicembre 1962

Convenzione tra il Reich tedesco e la Svizzera concernente l'assicurazione - disoccupazione dei lavoratori delle regioni di frontiera del 4 febbraio 1928

Convenzione complementare del 5 settembre 1975 alla Convenzione del 25 febbraio 1964

Repubblica Federale di Germania - Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 30 aprile 1964

Convenzione addizionale del 28 maggio 1969 che modifica la convenzione di sicurezza sociale del 30 aprile 1964

Grecia-Austria

vedere Austria-Grecia

Grecia-Belgio

vedere Belgio-Grecia

Grecia-Francia

vedere Francia-Grecia

Grecia-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Grecia

Grecia-Paesi Bassi

Convenzione di sicurezza sociale del 13 settembre 1966

Grecia-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale [e Protocollo finale] del 1.6.1973

[Irlanda - Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 29 marzo 1960

Convenzione del 22 luglio 1964 relativa all'assicurazione sociale e all'indennizzo delle lesioni professionali conclusa tra il Ministro della Previdenza sociale d'Irlanda e il Ministero del Lavoro e dell'Assicurazione nazionale d'Irlanda del Nord

Convenzione di Sicurezza sociale del 28 febbraio 1966

Convenzione di Sicurezza sociale del 3 ottobre 1968

Convenzione di sicurezza sociale del 14 settembre 1971]

Italia-Austria

vedere Austria-Italia

Italia - Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale [e Protocollo finale] del 14.12.1962

Accordo complementare alla Convenzione di sicurezza sociale del
14 dicembre 1962, concluso il 18 dicembre 1963

Accordo supplementare del 4 luglio 1969 alla Convenzione di
sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

[Accordo sulla retrocessione finanziaria in materia di assicura-
zione-disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12.12.1978]

[Secondo accordo aggiuntivo del 2 aprile 1980 alla Convenzione]
[complementare del 14 dicembre 1962]

Liechtenstein-Svizzera

Convenzione relativa all'assicurazione-vecchiaia e superstiti e al-
l'assicurazione invalidità con Protocollo finale del 3.9.1965

Convenzione sugli assegni familiari del 26 febbraio 1969

Accordo di assicurazione-disoccupazione del 15 gennaio 1979]

Lussemburgo-Austria

vedere Austria-Lussemburgo

Lussemburgo-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale del 3 giugno 1967, ad eccezione
degli artt. da 18 a 21 [nella redazione dell'Accordo aggiuntivo
del 26 marzo 1976]

Lussemburgo-Portogallo

Convenzione sulla sicurezza sociale del 12 febbraio 1965 e Protocollo così come modificati dagli Accordi aggiuntivi del 5 giugno 1972 e 20 maggio 1977

Malta - Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 26 ottobre 1956

Convenzione di sicurezza sociale del 21 marzo 1958

Paesi Bassi-Austria

vedere Austria-Paesi Bassi

Paesi Bassi-Grecia

vedere Grecia-Paesi Bassi

Paesi Bassi-Portogallo

Capitoli 1, 5 e 6 del Titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 19 luglio 1979

Paesi Bassi-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale [e Protocollo finale] del 27.5.70

Paesi Bassi-Turchia

Titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 5.4.1966

Norvegia-Francia

vedere Francia-Norvegia

Norvegia-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Norvegia

Norvegia-Portogallo

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale del 5.6.1980

Norvegia-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 25 luglio 1957

Norvegia-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale del 21.2.1979

Norvegia-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 20.7.1978

Portogallo-Belgio

vedere Belgio-Portogallo

Portogallo-Francia

vedere Francia-Portogallo

Portogallo-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Portogallo

Portogallo-Lussemburgo

vedere Lussemburgo-Portogallo

Portogallo-Paesi Bassi

vedere Paesi Bassi-Portogallo

Portogallo-Spagna

Convenzione generale di sicurezza sociale dell'11 giugno 1969
nella redazione dell'Accordo aggiuntivo del 7 maggio 1973

Accordo addizionale del 22 maggio 1970 alla Convenzione generale
dell'11 giugno 1969

Portogallo-Svezia

Convenzione di sicurezza sociale del 25 ottobre 1978

Portogallo-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale dell'11.9.1975

Portogallo-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo relativo al trattamento sanitario del 15 novembre 1978

Spagna-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale del 12.10.69

Spagna-Portogallo

vedere Portogallo-Spagna

Spagna-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 13.9.1974 così come modificata dallo Scambio di note 4 novembre 1976

Svezia-Austria

vedere Austria-Svezia

Svezia-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale del 20.10.1978

Svezia-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 9 giugno 1956

Svizzera-Austria

vedere Austria-Svizzera

Svizzera-Belgio

vedere Belgio-Svizzera

Svizzera-Danimarca

vedere Danimarca-Svizzera

Svizzera-Francia

vedere Francia-Svizzera

Svizzera-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Svizzera

Svizzera-Grecia

vedere Grecia-Svizzera

Svizzera-Italia

vedere Italia-Svizzera

Svizzera-Liencenstein

vedere Liencenstein-Svizzera

Svizzera-Lussemburgo

vedere Lussemburgo-Svizzera

Svizzera-Norvegia

vedere Norvegia-Svizzera

Svizzera-Paesi Bassi

vedere Paesi Bassi-Svizzera

Svizzera-Portogallo

vedere Portogallo-Svizzera

Svizzera-Spagna

vedere Spagna-Svizzera

Svizzera-Svezia

vedere Svezia-Svizzera

Svizzera-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale [e Protocollo finale] del 1.5.1969
[Convenzione complementare del 25.5.1979 alla Convenzione di sicurezza sociale del 1.5.1969]

Svizzera-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 [e relativo Protocollo]

Turchia-Austria

vedere Austria-Turchia

Turchia-Belgio

vedere Belgio-Turchia

Turchia-Francia

vedere Francia-Turchia

Turchia-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Turchia

Turchia-Svizzera

vedere Svizzera-Turchia

Turchia-Regno Unito

Convenzione di assicurazione sociale del 9 settembre 1959

Regno Unito-Austria

vedere Austria-Regno Unito

Regno Unito-Cipro

vedere Cipro-Regno Unito

Regno Unito-Irlanda

vedere Irlanda-Regno Unito

Regno Unito-Malta

vedere Malta-Regno Unito

Regno Unito-Norvegia

vedere Norvegia-Regno Unito

Regno Unito-Portogallo

vedere Portogallo-Regno Unito

Regno Unito-Spagna

vedere Spagna-Regno Unito

Regno Unito-Svezia

vedere Svezia-Regno Unito

Regno Unito-Svizzera

vedere Svizzera-Regno Unito

Regno Unito-Turchia

vedere Turchia-Regno Unito

A L L E G A T O I V

(Articolo 8, paragrafo 4)

Prestazioni alle quali sono applicabili le disposizionidel paragrafo 2 e del paragrafo 3dell'articolo 8Danimarca

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (a):

- Maternità:

- le prestazioni di maternità previste dalla legge n. 262 "Daily Cash Benefits (Sickness and Maternity) Atto del 7 giugno 1972 ed emendamenti successivi.

Decreto n. 66 del 21.2.1978

Legge di emendamento n. 43 del 15.2.1980 e n. 233 del 4.6.1980

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (b) e paragrafo 3, capoverse (a):

Invalidità:

[- le prestazioni previste dal decreto n. 677 del 15.12.1978
sulle pensioni di invalidità]

Morte:

[- le prestazioni previste dal decreto n. 678 del 15.12.1978
sulle pensioni di vedevanza ed assistenza alle vedove]

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (c) e paragrafo 3, capoverse (b):

Vecchiaia:

[- le prestazioni previste dal Decreto n. 676 del 15.12.1978
sulle pensioni di vecchiaia.]

Repubblica Federale di Germania

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (a):

Disoccupazione:

- le prestazioni previste dal regime di assistenza-disoccupazione

Islanda

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (a):

Maternità:

- il premio alla nascita previsto dall'articolo 18 della Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (b) e paragrafo 3, capoverse (a):

Invalidità:

- le prestazioni di invalidità previste al capitolo II-B della Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale

Morte:

- le prestazioni ai superstiti previste al capitolo II-B della Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale

Articolo 8, paragrafo 2, capoverse (c) e paragrafo 3, capoverse (b):

Vecchiaia:

- le prestazioni-vecchiaia previste al capitolo II-B della Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale

Norvegia

Articolo 8, paragrafo 2, capoverso (a):

Disoccupazione:

- le differenti categorie di assistenza previste ai capeversi (b), (c), (d), (e) della Sezione 1 del Capitolo 4 della Legge del 17 giugno 1966 sull'assicurazione nazionale

Svezia

Articolo 8, paragrafo 2, capoverso (b) e paragrafo 3, capoverso (a):

Invalidità:

- la porzione di invalidità versata a titolo del regime generale delle pensioni

Articolo 8, paragrafo 2, capoverso (c) e paragrafo 3, capoverso (b):

Morte:

- pensioni ai superstiti versate a titolo del regime delle pensioni

Articolo 8, paragrafo 2, capoverso (c) e paragrafo 3, capoverso (b):

Vecchiaia:

- pensione di vecchiaia versata a titolo del regime generale delle pensioni

A L L E G A T O V

(Articolo 9, paragrafi 2 e 3)

Disposizioni il cui beneficio è esteso ai cittadini

di tutte le Parti Contraenti

I - (Articolo 9, paragrafo 2)

Austria-Lussemburgo

Convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971
Prima convenzione complementare del 16.5.1973 alla Convenzione
di sicurezza sociale del 21.12.1971
Seconda Convenzione complementare del 9.10.1978 alla Convenzione
di sicurezza sociale del 21.12.1971

Austria-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 12 ottobre 1966
Prima convenzione complementare del 6.8.1974 alla convenzione del
12.10.1966
Seconda convenzione complementare del 30.11.1979 alla Convenzione
del 12.10.1966

Belgio-Portogallo

Convenzione generale sulla sicurezza sociale con Protocollo al-
legato del 14 settembre 1970

Cipro-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 6 ottobre 1969

Francia-Portogallo

Convenzione generale del 29.7.1971 nella redazione degli accordi aggiuntivi del 7.2.1977 e 1.10.1979
Protocollo generale del 29.7.1971 e Protocollo complementare del 1.10.1979

Repubblica Federale di Germania-Portogallo

Convenzione di sicurezza sociale del 6 novembre 1964 nella redazione della Convenzione del 30.9.1974

Repubblica Federale di Germania-Turchia

Convenzione di sicurezza sociale del 30 aprile 1964 nella versione della convenzione provvisoria del 25.1.1974, a eccezione dell'art. 4, paragrafo 1 e dell'articolo 8

Lussemburgo-Austria

vedere Austria-Lussemburgo

Lussemburgo-Portogallo

Convenzione di sicurezza sociale del 12.2.1965 ad eccezione dell'art. 3, comma 2 e protocollo così come modificati dagli accordi aggiuntivi del 5.6.1972 e 20.5.1977

Malta-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 26 ottobre 1956
Convenzione di sicurezza sociale del 21 marzo 1958

Paesi Bassi-Portogallo

Capitoli 1, 5 e 6 del Titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 19 luglio 1979

Paesi Bassi-Turchia

Titolo III della Convenzione di sicurezza sociale del 5.4.1966

Norvegia-Portogallo

Convenzione di sicurezza sociale del 5.6.1980

Portogallo-Belgio

vedere Belgio-Portogallo

Portogallo+Francia

vedere Francia-Portogallo

Portogallo-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Portogallo

Portogallo-Lussemburgo

vedere Lussemburgo-Portogallo

Portogallo-Paesi Bassi

vedere Paesi Bassi-Portogallo

Portogallo-Norvegia

vedere Norvegia-Portogallo

Portogallo-Spagna

Convenzione generale di sicurezza sociale dell'11.6.1969 nella redazione dell'accordo aggiuntivo del 7.5.1973 e l'Accordo addi-

zionale del 22.5.1970 alla Convenzione generale]

Portogallo-Svezia

Convenzione di sicurezza sociale del 25.10.1978

Portogallo-Svizzera

Convenzione di sicurezza sociale e Protocollo finale annesso dell'11.9.1975

portogallo-Regno Unito

Convenzione di sicurezza sociale del 15.11.1978 e Protocollo relativo al trattamento sanitario ad eccezione dell'art. 2, paragrafo 1, del 15.11.1978

Svezia-Portogallo

vedere Portogallo-Svezia

Svizzera-Portogallo

vedere portogallo-Svizzera

Turchia-Austria

vedere Austria-Turchia

Turchia-Repubblica Federale di Germania

vedere Repubblica Federale di Germania-Turchia

Turchia-Paesi Bassi

vedere Paesi Bassi-Turchia

Regno Unito-Cipro

vedere Cipro-Regno Unito

Regno Unito-Malta

vedere Malta-Regno Unito

Regno Unito-Portogallo

vedere Portogallo-Regno Unito

II - (Articolo 9, paragrafo 3)

Nulla.

A L L E G A T O VI

(Articolo 11, paragrafo 3)

Prestazioni alle quali non sono applicabilile disposizioni del paragrafo 1e del paragrafo 2 dell'articolo 11Austria

Articolo 11, paragrafo 3 capoverse (b);

- le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11 non sono applicabili al supplemento compensativo dell'assicurazione-pensioni

Belgio

Articolo 11, paragrafo 3, capoverse (c):

- le pensioni di anzianità e dei superstiti dei regimi degli operai e degli impiegati accordate in base alle disposizioni legali in vigore prima del primo gennaio 1962, per quella parte della pensione che corrisponde agli anni anteriori al 1945 qualora questi anni non corrispondano a periodi di assicurazione effettiva.

Danimarca

Articolo 11 , paragrafo 3 , capoverse (b):

- [- le prestazioni di invalidità previste all'articolo 15 del Decreto n. 677 del 15.12.1978 sulla pensione di invalidità]

Articolo 11, paragrafo 3, capoverse (d):

- [- il supplemente di pensione previste all'articolo 11 del Decreto n. 677 del 15.12.78 sulla pensione di invalidità, all'articolo 10 del Decreto n. 676 del 15.12.1978 sulla pensione di vecchiaia e all'articolo 4 del Decreto n. 678 del 15.12.1978 sulla pensione di vedevanza e di assistenza alle vedove.]

Francia

Articolo 11 , paragrafo 3, capoverse (b):

- l'assegno speciale

Articolo 11, paragrafo 3, capoverse (c):

- gli assegni non contributivi di vecchiaia dei non dipendenti

Articolo 11, paragrafo 3, capoverse (d):

— l'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà

Islanda

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (d):

- il supplemento di pensione di vecchiaia e di invalidità previste all'articolo 21 della Legge n° 40 del 30 aprile 1963 sulla sicurezza sociale

Irlanda

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (b):

- le pensioni non contributive di vecchiaia e le pensioni non contributive per le vedove e gli orfani e gli assegni alle mogli abbandonate

Norvegia

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (c):

- le maggiorazioni transitorie di prestazioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 5, al paragrafo 5 dell'articolo 7, al paragrafo 4 dell'articolo 8 e ai paragrafi 4, 5, 6 e 11 dell'articolo 10 della Legge nr del 17 giugno 1966 sull'assicurazione nazionale

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (b):

- Prestazioni di invalidità, diverse da quelle pagate come supplemento alla pensione
- complementi generali alle pensioni di base
- pensione alla vedova accordate alle donne il cui marito è deceduto prima del 1° luglio 1960.

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (d):

- Indennità speciali accordate agli aventi a carico bambini infermi
- complementi alle pensioni di base accordate alle rendite modeste.

Svizzera

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (a):

- le pensioni per inabili

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (b):

- le rendite straordinarie dell'assicurazione-invalidità
- le rendite straordinarie dell'assicurazione-vecchiaia e superstiti

Articolo 11, paragrafo 3, capoverso (d):

- le rendite ordinarie di invalidità assegnate agli invalidi il cui grado di invalidità è inferiore al 50%.

A L L E G A T O V I I

(Articolo 72, paragrafo 1)

Modalità particolari di applicazione delle legislazionidelle Parti ContraentiI. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AUSTRIACA

A. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AUSTRIACA IN FATTO DI ASSICURAZIONE-MALATTIA, ASSICURAZIONE-INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI E ASSICURAZIONE -PENSIONI

(1) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione e le disposizioni corrispondenti delle convenzioni bilaterali menzionate nell'Allegato III non incidono sulle disposizioni della legislazione austriaca in fatto di diritti e prestazioni acquisiti e in corso di acquisizione nell'assicurazione-pensioni e nell'assicurazione - - infertuni sul lavoro e malattie professionali relativi ad attività professionali esercitate all'estero, così come le disposizioni che concernono il conteggio dei periodi di attività professionale compiuti in qualità di lavoratore indipendente sul territorio dell'ex-Monarchia austro-ungarica ,

ma fuori del territorio della Repubblica austriaca.

(2) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione non incidono sulle disposizioni delle convenzioni bilaterali fra l'Austria ed altri Stati, che regolano l'onere della assicurazione.

(3) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni della legislazione austriaca relativa al computo dei periodi di servizio di guerra e dei periodi assimilati.

(4) Nella misura in cui, in virtù delle disposizioni della legislazione austriaca l'esercizio di una attività professionale e l'assicurazione obbligatoria hanno effetti legali sul diritto a prestazioni o sulla concessione di prestazioni di assicurazione sociale, l'attività esercitata o l'assicurazione obbligatoria sul territorio o sotto la legislazione di una altra Parte contraente, comportano gli stessi effetti.

(5) Le disposizioni del Capitolo 2 del Titolo III della presente Convenzione non sono applicabili alle prestazioni dell'assicurazione-pensioni dei lavoratori indipendenti del commercio concesse alle persone che, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni legali applicabili, avevano già oltrepassato un limite d'età, né alle prestazioni di assicurazioni-pensioni complementare nell'agricoltura.

(6) Ai fini della determinazione nell'assicurazione-pensioni austriaca, del regime verso cui esiste un diritto a prestazioni e dell'istituzione competente per il servizio delle prestazioni, sono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione austriaca.

(7) Per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione, i periodi di assicurazione da prendere in considerazione in virtù di disposizioni di legislazioni di altre Parti contraenti, devono essere presi in considerazione senza tener conto delle disposizioni della legislazione austriaca concernente la presa in considerazione di periodi di assicurazione.

(8) Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione, il supplemento compensatorio in virtù delle disposizioni della legislazione austriaca è da calcolare dopo la determinazione dell'ammontare delle prestazioni dovute.

(9) Quando, nel calcolare l'ammontare del supplemento austriaco, il numero massimo ~~dei~~^{di} mesi di assicurazione deve essere preso in considerazione, il ^{rateo} previsto al paragrafo 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione deve essere determinato sulla base di tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione per il calcolo dell'ammontare teorico, tenendo conto di tale numero massimo.

(10) I periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni di altre Parti Contraenti non sono presi in considerazione per quanto riguarda le condizioni di apertura del diritto al premio di fedeltà dei minatori e la concessione di tale premio.

(11) L'assegno di inabilità deve essere calcolato, in virtù delle disposizioni della legislazione austriaca, sulla base dell'ammontare della prestazione austriaca determinata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione, nei limiti dell'ammontare massimo ridotte al rateo secondo tali disposizioni;

Se, diversamente un diritto a prestazioni è aperto sulla base dei periodi di assicurazione che sono da prendere in considerazione in virtù delle disposizioni della legislazione austriaca, l'indennità di inabilità è pagabile per un ammontare equivalente a tali prestazioni, a meno che un'attività di inabilità o una prestazione similare non siano accordate in virtù di disposizioni della legislazione di una Parte contraente.

(12) I pagamenti speciali di pensioni previsti dall'assicurazione-pensionati austriaca sono pagabili nelle stesse ammontare della prestazione determinata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione; le disposizioni dell'articolo 34 della presente Convenzione sono applicabili per analogia.

(13) La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni della legge austriaca da chiunque sia stato leso nella sua situazione di assicurazione sociale per dei motivi politici o religiosi o per motivi legati alla sua origine.

B. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AUSTRIACA IN FATTO DI ASSICURAZIONE - DISOCCUPAZIONE

(1) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione non incidono sulle disposizioni della legislazione austriaca in fatto di soccorsi d'emergenza.

(2) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 51 della presente Convenzione in fatto di totalizzazione dei periodi non sono applicabili per l'acquisizione del diritto all'assegno di congedo non retribuito.

II. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DANESE

In fatto di prestazioni di disoccupazione, il Governo di Danimarca si impegna ad incoraggiare le Casse di integrazione ad applicare le disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui esse sono in vigore riguardo alla Danimarca.

III. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE FRANCESE

(1) Il principio dell'uguaglianza di trattamento enunciato all'articolo 8 della presente Convenzione non si applica alla legge n° 65/555 del 10 luglio 1965 che accorda ai francesi che esercitano e abbiano esercitato all'estero un'attività professionale retribuita e non retribuita la facoltà di accesso al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia.

(2) Il diritto all'assegno agli ex-lavoratori dipendenti, agli assegni non contributivi di vecchiaia delle persone non dipendenti e all'assegno speciale non è aperto, in applicazione della presente Convenzione, che alle persone le quali provino di aver risiedute in Francia per almeno 10 anni, tra i 16 anni e l'età di ammissione al beneficio dei detti assegni, di cui 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la domanda di assegni.

(3) Le disposizioni della presente Convenzione non violano le disposizioni della legislazione francese in virtù delle quali sono presi in considerazione, per l'apertura del diritto all'assegno agli ex-lavoratori dipendenti e agli assegni non contributivi di vecchiaia delle persone non dipendenti, i periodi di attività professionale compiuti sul territorio francese.

(4) L'assegno speciale e l'indennità cumulativa previsti dal regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori delle miniere non vengono elargiti che alle persone che lavorano nelle miniere francesi.

(5) Il principio di eguaglianza di trattamento enunciato all'articolo 8 della presente convenzione non si applica alla legislazione relativa alle garanzie di riserve dei lavoratori privati di impiego. Il diritto alle prestazioni previste da questa legislazione è subordinato alla condizione che l'interessato abbia risieduto in Francia per tre mesi immediatamente prima della domanda di prestazioni.

IV. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(1) (a) *Sempreché* tale indennizzo non sia previsto dalla legislazione tedesca in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le istituzioni tedesche indennizzano ugualmente, in virtù

delle disposizioni della presente Convenzione, finché la vittima e i suoi superstiti risiedono sul territorio di una Parte Contraente, gli infortuni e le malattie professionali sopravvenuti in Alsazia-Lorena anteriormente al 1° gennaio 1919 e il cui onere non è stato assunto dalle istituzioni francesi in conformità alla decisione del Consiglio della Società delle Nazioni in data 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289).

(b) Le disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione non vietano le disposizioni della legislazione tedesca in virtù delle quali gli infortuni e malattie professionali sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, così come i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo e non danno luogo che a certe condizioni al pagamento di prestazioni quando i beneficiari risiedono fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania.

(2) (a) Per determinare se periodi considerati dalla legislazione tedesca come periodi di interruzione (Ausfallzeiten) e ~~periodi~~ periodi complementari (Zurechnungszeiten) devono essere presi in considerazione come tali, i contributi obbligatori versati in virtù della legislazione di un'altra Parte Contraente, e l'affiliazione all'assicurazione-pensioni di un'altra Parte Contraente sono assimilati ai contributi obbligatori versati in virtù della legislazione tedesca e all'affiliazione all'assicurazione-pensioni tedesca. Al momento del calcolo del numero dei mesi trascorsi tra la data dell'affiliazione all'assicurazione e la data della realizzazione dell'evento, i periodi assimilati in virtù della legislazione di un'altra Parte Contraente, che sono compresi tra queste

due date, non sene presi in considerazione, come pure i periodi nel corso dei quali l'interessato ha beneficiato di una pensione e di una rendita.

(b) Il capoverse precedente non è applicabile alla durata ferozzaria di interruzione (pauschale)(Ausfallzeit).

(c) La presa in considerazione di un periodo complementare (Zurechnungszeit) in virtù della legislazione tedesca sull'assicurazione — pensioni dei lavoratori delle miniere è inoltre subordinata alla condizione che l'ultime contribute versate in virtù della legislazione tedesca sia state versate all'assicurazione-pensioni dei lavoratori delle miniere.

(d) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di compensazione (Ersatzzeiten), è applicabile solo la legislazione tedesca.

(3) (a) Se si ha il cumulo di una pensione di invalidità professionale (Berufsunfähigkeit) e di invalidità generale (Erwerbsunfähigkeit) e di una pensione di vecchiaia dovuta in virtù della legislazione tedesca con una rendita dovuta in virtù della legislazione di un'altra Parte Contraente a causa di un infortunio sul lavoro e di una malattia professionale, si prenderà in considerazione come remunerazione annuale quella che, in virtù della

legislazione tedesca, dovrebbe essere presa in considerazione al momento dell'infertunie per una vittima che si trovi in una situazione simile; a tale effetto, vanno applicate le disposizioni in vigore nel luogo di residenza dell'interessato sul territorio della Repubblica Federale di Germania e, se questi risiede fuori di tale territorio, le disposizioni in vigore nel luogo dove ha sede l'istituzione competente dell'assicurazione-pensioni tedesca. La remunerazione della vittima in questione deve essere determinata e ricalcolata secondo le disposizioni della legislazione tedesca.

(b) Il totale della rendita di assicurazione-infertuni e l'ammontare teorico della prestazione, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 29 della presente Convenzione, ad esclusione delle prestazioni complementari, supplementi per figli e maggiorazioni dell'assicurazione complementare (Hüherversicherung), viene comparata all'ammontare massimo preso in considerazione in applicazione del precedente capoverso; la somma di cui tale totale eccede l'ammontare massimo in questione costituisce l'ammontare fittizio della riduzione. Questa è ripartita in proporzione alla durata di assicurazione, secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29 della presente Convenzione; la parte corrispondente alla durata di assicurazione tedesca deve essere dedotta dal rateo tedesco.

(4) Per quanto riguarda la soppressione della prestazione

compensativa del regime minerario, le imprese minerarie sul territorio di un'altra Parte Contraente vengono assimilate alle imprese minerarie tedesche.

(5) Le istituzioni tedesche di assicurazione-pensioni ^[non] applicano] il paragrafo 5 dell'articolo 29 della presente Convenzione, quando :

- (a) la legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1957 concernente il calcolo della pensione è applicabile;
- (b) un periodo complementare (Zurechnungszeit) deve essere preso in considerazione; e
- (c) [un supplemento per figli o un'ammontare di cui è maggiorata la pensione di orfano deve essere preso in considerazione.]

(6) Le disposizioni del Capitolo 2 del Titolo III della presente Convenzione non sono applicabili all'assicurazione-pensioni nella siderurgia e ~~ma~~ al regime di assistenza agli ex-agricoltori.

(7) L'articolo 57 non si applica alle disposizioni della legge federale sugli assegni e figli che prevede, a certe condizioni, l'esistenza di un diritto agli assegni per i figli che non risiedono sul territorio nel quale si applica la legge federale sugli assegni ai figli, quando il beneficiario ha risieduto legalmente o abitualmente sul territorio in cui si applica la legge federale sugli assegni ai figli, o in casi speciali, sul territorio del Reich tedesco a partire dal 31 dicembre 1937, per

un periodo di almeno 15 anni, o se in virtù della legge federale sulla gente espulsa egli ha diritto alle prestazioni.

V. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE LUSSEMBURGHESE

(1) In deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 74 della presente Convenzione, i periodi di assicurazione e i periodi assimilati compiuti anteriormente al 1° gennaio 1946 sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione-pensioni (invalidità, vecchiaia e morte) non saranno presi in considerazione per l'applicazione di questa legislazione che nella misura in cui i diritti in corso di acquisizione saranno stati mantenuti al momento della

entrata in vigore della detta Convenzione e ulteriormente coperti in conformità a questa sola legislazione e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale in vigore e da concludersi. Nel caso in cui più convenzioni sono chiamate a intervenire, i periodi di assicurazione e i periodi assimilati sono presi in considerazione a partire dalla data più lontana.

(2) Per l'attribuzione della parte fondamentale nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese da lavoratori che non risiedono sul territorio lussemburghese sono assimilati a periodi di residenza.

(3) Il complemento dovuto, all'eccellenza, per completare la pensione minima, così come il supplemento per figli, viene versato nella stessa proporzione della parte fondamentale a carico dello Stato e dei comuni.

VI. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE

A. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'ASSICURAZIONE- -VECCHIAIA GENERALE

(1) Per l'applicazione dell'articolo 29 della presente Convenzione, sono ugualmente considerati come periodi di assicurazione

compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione-vecchiaia generale i periodi anteriori al 1° gennaio 1957 durante i quali il beneficiario, che non risponde alle condizioni che gli permettono di beneficiare dell'assimilazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto sul territorio dei Paesi Bassi dall'età dei 15 anni compiuti e durante i quali, pur risiedendo sul territorio di una altra Parte Contraente, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro che si opera qui in questo paese. Se detta attività è stata esercitata su una nave battente bandiera olandese questa è assimilata ad un'attività nei Paesi Bassi.

(2) I periodi di cui al precedente paragrafo non sono tenuti in considerazione allorché coincidono con dei periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia dovuta ai sensi della legislazione di un'altra Parte Contraente.

(3) Nel caso della donna sposata il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull'assicurazione-vecchiaia generale, sono parimenti presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29 della Convenzione i periodi anteriori alla data in cui l'interessata ha raggiunto l'età di 65 anni compiuti e durante i quali, essendo sposata, ha risieduto per la durata del matrimonio sul territorio di una o più Parti Contraenti, purché tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto questa legislazione e con quelli da prendere in considerazione in virtù del paragrafo 1 di cui sopra.

(4) Nel caso di una donna sposata, in virtù del precedente paragrafo, non sono da prendersi in considerazione i periodi che coincidono con altri periodi già presi in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia che le è dovuta in base alla legislazione di un'altra Parte Contraente e con altri periodi durante i quali questa ha beneficiato di una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione.

(5) Nel caso della donna che è stata sposata e il cui marito è stato sottoposto alla legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia e si ritiene che abbia compiuto dei periodi di assicurazione ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili per analogia.

(6) I periodi anteriori al 1° gennaio 1957 non sono presi in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia a meno che l'interessata abbia risieduto per sei anni sul territorio di una o più Parti Contraenti dall'età di cinquantanove anni compiuti e risieda sul territorio dell'una delle due Parti.

B. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'ASSICURAZIONE GENERALE DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI

(1) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione, sono parimenti considerati come

periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese sull'assicurazione generale delle vedove e degli orfani, i periodi anteriori al 1° ottobre 1959 durante i quali il defunto ha risieduto sul territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti e durante i quali, pur risiedendo sul territorio di un'altra Parte Contraente, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro che opera in questo paese.

(2) Non va tenuto conto dei periodi da prendere in considerazione in virtù del paragrafo precedente, quando coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un'altra Parte Contraente relativa alle prestazioni ai superstiti.

C. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO L'INABILITÀ AL LAVORO

(1) Per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 29 della Convenzione, le istituzioni olandesi rispettano le seguenti disposizioni:

a) Se l'interessato nel momento in cui si è verificata l'inabilità al lavoro a seguito d'invalidità era un lavoratore dipendente o assimilato l'istituzione competente fissa l'ammontare delle prestazioni in denaro in conformità alle disposizioni della legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), tenendo conto:

- dei periodi di assicurazione compiuti sotto la citata legge 18.2.1966 (WAO),
- dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni sotto la legge dell'11.12.1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), nella misura in cui essi non coincidono con periodi di assicurazione compiuti dall'interessato sotto la citata legge del 18.2.66 (WAO),
- dei periodi di impiego e assimilati compiuti nei Paesi Bassi prima del 1° luglio 1967.

b) se l'interessato, al momento in cui si è verificata l'inabilità al lavoro a seguito d'invalidità non era un lavoratore dipendente o assimilato l'istituzione competente fissa l'ammontare delle prestazioni in denaro in conformità alle disposizioni della legge 11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), tenendo conto:

- dei periodi di assicurazione compiuti dall'interessato dopo l'età di 15 anni sotto la citata legge 11.12.75 (AAW),
- dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legge del 18.2.66 relativa all'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (WAO), nella misura in cui questi non coincidano con i periodi di assicurazione in virtù della citata legge 11.12.75 (AAW),
- i periodi di impiego o assimilati compiuti nei Paesi Bassi prima del 1.7.1967.

(2) Le disposizioni dei capoversi (a) e (d) del paragrafo 1 dell'articolo 35 della presente Convenzione non vengono applicati dalle istituzioni olandesi alle prestazioni calcolate sulla base di una invalidità inferiore al § 45 per cento, se l'aggravamento dell'invalidità preesistente è manifestazione devute a una causa che non sia quella che ha comportato l'invalidità a titolo della quale le prestazioni sono percepite.

D. APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE OLANDESE SULL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTINUATA

Il principio di uguaglianza di trattamento enunciato all'art. 8 della presente Convenzione non si applica alle assicurazioni di vecchiaia e superstiti facoltative in ciò che concerne il pagamento dei contributi ridotti.

E. APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per stabilire il diritto alle prestazioni previste dalle disposizioni transitorie della legge generale sull'assicurazione-vecchiaia, della legge generale sull'assicurazione alle vedove e agli orfani e della legge generale di inabilità al lavoro, l'art. 28. 2 della presente Convenzione non sarà applicato.

VII . APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NORVEGESE

L'applicazione delle disposizioni del secondo capoverso del paragrafo 4 dell'articolo 1 della legge del 17 giugno 1966 sull'assicurazione nazionale non può essere estesa ai non-nazionali.

[L'applicazione della legislazione norvegese non può essere estesa ai non-nazionali nelle isole delle Spitzberg, Jan Mayen e le Dipendenze norvegesi, a meno che non siano dipendenti di un datore di lavoro norvegese.] *

La prestazione supplementare compensatoria dell'assicurazione nazionale, prevista dalla legge del 19 dicembre 1969, non è concessa che alle persone domiciliate in Norvegia.

VIII . APPLICAZIONE DELLA LEGGE SVEDESE

Il principio di uguaglianza di trattamento fissato dall'art. 8 della presente Convenzione non si applica:

- a) alle disposizioni concernenti i cittadini svedesi che regolano le assicurazioni per le pensioni complementari acquisite a titolo di una attività professionale esercitata all'estero;
- b) alle disposizioni transitorie riguardanti i cittadini svedesi nati prima del 1° gennaio 1924 e relative al calcolo delle pensioni nel quadro di regime di pensioni complementari.

Nel calcolo delle pensioni-base e loro integrazioni le pensioni accordate a titolo di regime a carattere contributivo di altre Parti contraenti saranno considerate come equivalenti ad una pensione integrativa svedese.

IX . APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SVIZZERA

(1) Il principio di uguaglianza di trattamento enunciato all'art. 8 della presente Convenzione non si applica:

* La modifica non ufficiale consiste nella soppressione del testo tra parentesi.

- (a) all'assicurazione-vecchiaia e superstiti facoltativa e all'assicurazione invalidità facoltativa dei cittadini svizzeri all'estero;
- (b) all'assicurazione-vecchiaia e superstiti e all'assicurazione-invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera;
- (c) alle prestazioni di sussidio versate ad invalidi svizzeri residenti all'estero;
- (d) a ^{pensioni} ~~razioni~~ straordinarie dell'assicurazione-vecchiaia e superstiti versate ai cittadini svizzeri nati anteriormente al 1° luglio 1883 e ai loro superstiti.

(2) Le ^{pensioni} ~~razioni~~ straordinarie dell'assicurazione-invalidità

- le pensioni di vecchiaia che vengono a sostituirvisi sono concesse ai cittadini delle Parti Contraenti, a condizione che abbiano risiedute in Svizzera per cinque anni immediatamente prima della domanda di prestazioni. Fermo restando le disposizioni dell'art. 39, par. 2 e 3 della legge federale sull'assicurazione-invalidità.

Le pensioni straordinarie dell'assicurazione-vecchiaia e superstiti vengono accordate ai cittadini delle Parti Contraenti a condizione che questi abbiano risiedute in Svizzera per 10 anni immediatamente prima della domanda di prestazioni, se si tratta di pensioni di vecchiaia, e a condizione che il defunto vi abbia risiedute per cinque anni immediatamente prima della domanda di prestazioni, se si tratta di pensioni di superstiti e di pensioni

di vecchiaia che vanno a sostituirvisi.

La durata di residenza in questione viene considerata come ininterrotta, quando il soggiorno fuori del territorio svizzero non superi tre mesi nel corso di un anno. I periodi di residenza in Svizzera, durante i quali la persona interessata è stata esentata dall'asseggettamento all'assicurazione-invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera, non sono presi in conto nella durata di residenza richiesta.

(3) Quando cittadini delle Parti Contraenti hanno acquisito un diritto alle prestazioni dell'assicurazione-invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 29 della presente Convenzione per il calcolo dell'ammontare delle pensioni dovute dall'assicurazione svizzera.

(4) Per quanto riguarda il diritto alla pensione ordinaria di invalidità, i cittadini delle Parti Contraenti sono considerati come assicurati ai sensi delle disposizioni legali svizzere se, al momento del sopravvenire dell'invalidità, questi sono affiliati all'assicurazione-pensioni dell'una delle Parti Contraenti e possono far valere dei diritti a prestazioni di invalidità in base alla legislazione dell'una delle Parti Contraenti.

(5) (a) I cittadini delle Parti Contraenti possono pretendere il

beneficio delle misure di riabilitazione, in conformità alla legislazione federale sull'assicurazione-invalidità per tutto il tempo che conservano il loro domicilio in Svizzera, purché abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero immediatamente precedente al momento in cui debbono beneficiare di tali misure.

(b) Le mogli e le vedove che non esercitano attività lucrativa, così come i figli minori dei cittadini delle Parti Contraenti, possono pretendere il beneficio delle misure di riabilitazione, in conformità alla legislazione federale sull'assicurazione-invalidità, per tutto il tempo che conservano il loro domicilio in Svizzera, purché vi abbiano risieduto ininterrottamente almeno per un anno immediatamente precedente al momento in cui devono beneficiare di tali misure.

(c) I figli minori dei cittadini delle Parti Contraenti possono pretendere il beneficio delle misure di riabilitazione, in conformità alla legislazione federale sull'assicurazione-invalidità, quando hanno il loro domicilio in Svizzera e vi sono nati invalidi e quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla loro nascita.

PAGINA BIANCA

ACCORDO COMPLEMENTARE

PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA

DI SICUREZZA SOCIALE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione europea di Sicurezza sociale e del presente Accordo complementare,

Considerando che ai termini del paragrafo 1 dell'articolo 80 della Convenzione europea di Sicurezza Sociale, l'applicazione di questa è regolata dalle disposizioni di un Accordo complementare,

hanno convenute quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO I

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo complementare:

- (a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione europea di Sicurezza sociale;
- (b) il termine "Accordo" designa l'Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione;
- (c) il termine "Comitato" designa il Comitato di esperti in materia di Sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e ogni altro

Comitato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può incaricare di adempiere ai compiti previsti all'articolo 2 dell'Accordo;

(d) il termine "lavoratore stagionale" designa un lavoratore che si reca sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui risiede, per compiere, per conto di un'impresa e di un datore di lavoro di questa Parte, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non deve superare gli otto mesi, e che soggiorna sul territorio della detta Parte per la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale va inteso un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e che si ripete automaticamente ogni anno; lo status di stagionale viene stabilito dalla esibizione del contratto di lavoro vistato dai servizi dell'occupazione della Parte Contraente sul territorio della quale il lavoratore stagionale va ad esercitare la sua attività e di un documento vistato da questi servizi e che attesti che l'interessato ha un impiego stagionale su questo territorio;

(e) i termini definiti all'articolo 1 della Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito al detto articolo.

ARTICOLO 2

1. I moduli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande

ed altri documenti necessari all'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono stabiliti dal Comitato. Se due o più Parti Contraenti convengono di utilizzare altri ~~modelli~~ modelli di tali documenti, sono tenute ad informarne il Comitato.

2. Il Comitato può raccogliere, su richiesta delle autorità competenti di ogni Parte Contraente, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni alle quali si applica la Convenzione.

3. Il Comitato può preparare dei prentuitari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, come pure le formalità amministrative cui debbono adempiere per farli valere.

ARTICOLO 3

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono designare organismi di collegamento autorizzati a comunicare direttamente fra di loro, come pure con le istituzioni di ogni Parte Contraente, a condizione di esservi autorizzati dall'autorità competente di tale Parte.

2. Ogni istituzione di una Parte Contraente, così come ogni persona che risieda o che soggiorni sul territorio di una Parte Contraente, può rivolgersi all'istituzione di un'altra Parte Contraente, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

ARTICOLO 4

1. L'Allegato 1 ^{indica} ~~elenca~~ l'autorità competente e le autorità competenti di ogni Parte Contraente.
2. L'Allegato 2 ^{indica} ~~elenca~~ le istituzioni competenti di ogni Parte Contraente.
3. L'Allegato 3 ^{indica} ~~elenca~~ le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di soggiorno di ogni Parte Contraente.
4. L'Allegato 4 ^{indica} ~~elenca~~ gli organismi di collegamento designati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 3 dell'Accordo.
5. L'Allegato 5 ^{enumera} ~~elenca~~ le disposizioni previste al capoverso (b) dell'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 46 dell'Accordo.
6. L'Allegato 6 ^{indica} ~~elenca~~ ~~elenca~~ la denominazione e la sede delle banche previste al paragrafo 1 dell'articolo 48 dell'Accordo.
7. L'Allegato 7 ^{indica} ~~elenca~~ le istituzioni designate dalle autorità competenti delle Parti Contraenti in virtù delle disposizioni

del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 1 dell'articolo 12, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14, dell'articolo 34, del paragrafo 1 dell'articolo 57, del paragrafo 1 dell'articolo 63, del paragrafo 2 dell'articolo 72, del paragrafo 2 dell'articolo 73, dell'articolo 76, dell'articolo 77, del paragrafo 2 dell'articolo 78, del paragrafo 1 dell'articolo 83, dell'articolo 84 e del paragrafo 2 dell'articolo 87 dell'Accordo.

ARTICOLO 5

Due o più Parti Contraenti possono fissare di comune accordo, per quanto le concerne, modalità di applicazione diverse da quelle previste dall'Accordo.

ARTICOLO 6

L'Accordo si sostituisce:

- (a) agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale alle quali si sostituisce la Convenzione;
- (b) alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale previste al pa-

ragrafe 3 dell'articolo 6 della Convenzione, a meno che tali disposizioni non siano indicate all'Allegato 5 .

TITOLO II

Applicazione del Titolo I della Convenzione

(Disposizioni generali)

Applicazione dell'articolo 10 della Convenzione

ARTICOLO 7

1. Se, tenute conto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, l'interessato risponde alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione facoltativa continuata in caso di invalidità , di vecchiaia e di morte (pensioni), in più regimi , in base alla legislazione di una Parte Contraente, e se non è stata soggetta all'assicurazione obbligatoria in uno di tali regimi in virtù del suo ultimo impiego, non può beneficiare di tali disposizioni che per l'ammissione all'assicurazione facoltativa continuata nel regime che sarebbe stato competente , se egli avesse

occupate, sotto la legislazione di questa Parte, l'impiego soggetto all'assicurazione-pensione che egli ha occupato per ultime sotto la legislazione di un'altra Parte Contraente. Nel caso in cui il detto impiego non avesse comportato l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione della prima Parte e se non è possibile determinare la natura di tale impiego, l'autorità competente di questa Parte e l'istituzione designata da essa determina il regime nel quale l'assicurazione facoltativa può essere con-tinuata.

2. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione della Parte Contraente in causa un certificato relativo ai periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente, come pure, all'occorrenza, ai periodi di residenza compiuti dall'età di sedici anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta dell'interessato e della detta istituzione, dall'istituzione e istituzioni presso le quali egli ha compiuto i periodi in questione.

Applicazione dell'articolo 13 della Convenzione

ARTICOLO 8

Quando il beneficiario di una prestazione dovuta in base

alla legislazione di una Parte Contraente ha parimenti diritto a prestazioni in base alla legislazione di una o di più delle altre Parti Contraenti, sono applicabili le seguenti regole:

(a) nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione comporterebbe la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di tali prestazioni, ognuna di queste non può essere ridotta, sospesa o soppressa per un ammontare superiore all'ammontare ottenute dividendo l'ammontare sul quale verte la riduzione, sospensione o soppressione, in virtù della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta per il numero di prestazioni soggette a riduzione, a sospensione o a soppressione alle quali il beneficiario ha diritto;

(b) tuttavia, se si tratta di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni) liquidate in conformità alle disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione dall'istituzione di una Parte Contraente, tale istituzione tiene conto delle prestazioni, rendite e remunerazioni tali da comportare la riduzione, la sospensione o la soppressione della prestazione da essa dovuta, non per il calcolo dell'ammontare teorico previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29 della Convenzione, ma esclusivamente per la riduzione, la sospensione o la soppressione dell'ammontare previste al paragrafo 4 e al paragrafo 5 del detto articolo 29; tuttavia, tali prestazioni, rendite e remunerazioni non sono conteggiate che per una

frazione del loro ammontare, determinata in base al rateo della durata dei periodi compiuti, in conformità alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 29 della Convenzione;

(c) per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione, le istituzioni competenti in causa si comunicano, su richiesta, ogni adeguata informazione;

(d) per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione, il corso ufficiale di cambio da prendere in considerazione è il corso valido il primo giorno del mese durante il quale si effettua l'ultima operazione di liquidazione e, all'eccellenza, il corso valido al momento del nuovo calcolo della pensione e della rendita.

ARTICOLO 9

Se una persona e un membro della sua famiglia può pretendere il beneficio delle prestazioni di maternità in base alle legislazioni ~~in vigore~~ di due o più Parti Contraenti, queste prestazioni vengono concesse esclusivamente in base alla legislazione di quella di queste Parti sul territorio della quale ha avuto luogo ~~invece~~ il parto e, se il parto non ha avuto luogo sul territorio di una di queste Parti, esclusivamente in base alla legislazione alla quale questa persona è

stata settepesta per ultime.

ARTICOLO 10

1. In caso di decesso sopravvenuto sul territorio di una Parte Contraente, viene mantenute solo il diritto all'assegno di morte acquisite in base alla legislazione di questa Parte, con esclusione dei diritti acquisiti in base alla legislazione di ogni altra Parte Contraente.

2. In caso di morte sopravvenuta sul territorio di una Parte Contraente, quando il diritto all'assegno di morte viene acquisite esclusivamente in base alle legislazioni di due o più altre Parti Contraenti, e in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio di ogni Parte Contraente, quando tale diritto è acquisite in base alle legislazioni di due o più Parti Contraenti, viene solo mantenute il diritto acquisite in base alla legislazione della Parte Contraente alla quale una persona che acquisisce il diritto all'assegno di morte è stata soggetta per ultime, ad esclusione dei diritti acquisiti in base alla legislazione di ogni altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Se, nel corso delle stesse periode, due o più persone hanno diritto ad assegni familiari in base alle legislazioni

di due o più Parti Contraenti per gli stessi membri di famiglia, la Parte Contraente alla legislazione della quale è soggetta il principale sostegno della famiglia viene considerata come sole State competente. Tuttavia, nel caso in cui degli assegni familiari sono dovuti in virtù della legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiedono e sono allevati i figli, a motivo delle svolgimenti di un lavoro e di un'attività professionale, tale Parte viene considerata come sole State Competente.

TITOLO III

Applicazione del Titolo II della Convenzione

(Disposizioni relative alla legislazione applicabile)

Applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 della Convenzione

ARTICOLO 12

1. Nei casi previsti al ~~paragrafo~~ capoverse (a) (1) del paragrafo 1 e al capoverse (a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione, l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente la cui legislazione è applicabile,

rilascia al lavoratore dipendente, su domanda di questi e del suo datore di lavoro, se si risponde alle condizioni richieste, un certificato di distaccamento che attesta che questi è soggetto a tale legislazione.

2. L'accede previste al capoverso (a) (ii) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione deve essere richieste dal datore di lavoro. Il consenso del lavoratore interessato viene richiesto se la legislazione della Parte Contraente prevista al paragrafo precedente lo prevede.

ARTICOLO 13

Quando, in virtù del capoverso (b) e del capoverso (c) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione, la legislazione di una Parte Contraente è applicabile a un lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non si trova sul territorio della detta Parte, tale legislazione viene applicata come se questo lavoratore fosse occupato nel luogo in cui risiede sul detto territorio, segnatamente al fine di determinare l'istituzione competente.

Applicazione dell'articolo 17 della Convenzione

ARTICOLO 14

1. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione sono applicabili fino alla data dell'opzione prevista

al paragrafo 2 del suddetto articolo 17.

2. Il lavoratore dipendente che esercita il suo diritto di opzione ne informa l'istituzione competente della Parte Contraente sul territorio della quale è occupato, come pure l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente per la legislazione della quale egli ha optato, avvisando al tempo stesso il suo datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, all'occorrenza, ogni altra istituzione di questa ultima Parte, conformemente alle direttive emesse dall'autorità competente di questa Parte

3. L'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente, per la legislazione della quale il lavoratore dipendente ha optato, rilascia a questi un certificato attestante che egli è soggetto alla legislazione di questa Parte per il periodo in cui è occupato nella missione diplomatica e nel posto consolare ~~stipendi~~ in questione, e per il periodo in cui è al servizio privato di ^{titolari} ~~stipendi~~ di questa missione e di questo posto.

4. Se il lavoratore dipendente ha optato per l'applicazione della legislazione della Parte Contraente, Stato di accreditamento e Stato che lo ha inviato in missione, le disposizioni di questa legislazione sono applicate come se il lavoratore dipendente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il Governo della detta Parte.

TITOLO IVTotalizzazione dei periodi di assicurazione e di residenza

Applicazione degli articoli 10, 19, 28, 49 e 51 della
Convenzione

ARTICOLO 15

1. Nei casi previsti all'articolo 10, all'articolo 19, ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 28, all'articolo 49 e ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 51 della Convenzione, senza pregiudizio, all'occorrenza, delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 28 e del paragrafo 3 dell'articolo 51 della Convenzione, la totalizzazione dei periodi d'assicurazione e di residenza si effettua in conformità ^{alle} ~~alle~~ seguenti regole:

(a) ai periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione di una Parte Contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente, come pure, all'occorrenza, i periodi di residenza compiuti dall'età di sedici anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente, nella misura in cui è necessario farvi appello per completare i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione della prima Parte, ai fini dell'ammissione, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni, a

condizione che tali periodi non si sovrappongano; se si tratta di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni) da liquidarsi da parte delle istituzioni di due o più Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione, ognuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti dall'interessato sotto le legislazioni di tutte le Parti Contraenti alle quali è stato soggetto;

(b) quando un periodo di assicurazione compiuto in base ad una assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di una Parte Contraente coincide con un periodo di assicurazione compiuto in base ad una assicurazione volontaria e facoltativa continuata sotto la legislazione di un'altra Parte Contraente, viene ~~per~~ tenuto in conto solo ^{il} ~~il~~ primo, senza pregiudizio delle disposizioni della seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 16 della Convenzione;

(c) quando un periodo di assicurazione effettiva compiuto sotto la legislazione di una Parte Contraente coincide con un periodo assimilato ad un periodo di assicurazione effettiva in virtù della legislazione di un'altra Parte Contraente, viene tenuto in conto solo il primo;

(d) ogni periodo assimilato ad un periodo di assicurazione effettiva in virtù delle legislazioni di due o più Parti Contraenti

non è tenuto in conto che dall'istituzione di quella di tali Parti alla legislazione della quale l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per ultimo prima del detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sarebbe stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione dell'una di queste Parti prima del detto periodo, questo viene tenuto in conto dall'istituzione di quella delle dette Parti alla legislazione della quale egli è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;

(e) nel caso in cui l'epoca alla quale alcuni periodi di assicurazione sono stati compiuti sotto la legislazione di una Parte Contraente non può essere determinata in modo preciso, si presume che questi periodi non si sovrappongano a periodi compiuti sotto la legislazione di un'altra Parte Contraente e ne viene tenuto conto, nella misura in cui questi possono utilmente essere presi in considerazione;

(f) nel caso in cui, secondo la legislazione di una Parte Contraente, alcuni periodi di assicurazione non sono tenuti in conto tranne che nel caso in cui siano stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica questa legislazione non tiene conto di periodi compiuti sotto la legislazione di un'altra Parte Contraente tranne che ^{non} siano stati compiuti entro lo stesso termine.

2. I periodi di assicurazione compiuti sotto un regime di una Parte Contraente alla quale non si applichi la Convenzione, ma che sono tenuti in conto da un regime della stessa Parte cui la Convenzione è applicabile, sono considerati come periodi di assicurazione da tenere in conto ai fini della totalizzazione.

3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte Contraente sono espressi in unità differenti da quelle che vengono utilizzate dalla legislazione di un'altra Parte Contraente, la ~~sa~~ conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti regole:

(a) se l'interessato è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni:

- (i) un giorno ^bequivalente a 8 ore e viceversa;
- (ii) sei giorni sono equivalenti a una settimana e viceversa;
- (iii) ventisei giorni sono equivalenti ad un mese e viceversa;
- (iv) tre mesi e tredici settimane e 78 giorni sono equivalenti ad un trimestre e viceversa;
- (v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
- (vi) l'applicazione delle regole precedenti non può avere per effetto di ^{far}risultare, per l'insieme dei periodi compiuti nel corso di un anno civile, un totale superiore a 312 giorni e cinquantadue settimane e dodici mesi e quattro trimestri;

(b) se l'interessato è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:

- (i) un giorno è equivalente a 9 ore e viceversa;
- (ii) cinque giorni sono equivalenti a una settimana e viceversa;
- (iii) ventidue giorni sono equivalenti a ~~ixx~~ un mese e viceversa;
- (iv) tre mesi e tredici settimane e 66 giorni sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
- (v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;
- (vi) l'applicazione delle regole precedenti non può avere per effetto di far risultare, per l'insieme dei periodi compiuti nel corso di un anno civile, un totale superiore a 264 giorni e 52 settimane e 12 mesi e 4 trimestri.

4. Quando, in virtù del capoverso (b) del paragrafo 1 del presente articolo, periodi di assicurazione compiuti in base ad una assicurazione volontaria e facoltativa continuata sotto la legislazione di una Parte Contraente, in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), non sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione, i contributi afferenti a tali periodi vengono considerati come destinati a migliorare le prestazioni dovute in base a detta legislazione. Se questa legislazione prevede un'assicurazione complementare, i detti contributi vengono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni dovute in base ad una tale assicurazione.

TITOLO VAPPLICAZIONE DEL TITOLO III DELLA CONVENZIONE(Disposizioni particolari per le diverse categorie di prestazioni)

CAPITOLO I: Malattia e maternità

Applicazione dell'articolo 19 della Convenzione

~~Capitolo I~~

ARTICOLO 16

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato che indica i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione della Parte Contraente alla quale egli è stato soggetto anteriormente per ultime e fornisce tutte le informazioni complementari richieste dalla legislazione che questa istituzione applica.
2. Il certificato previsto al paragrafo precedente è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente ~~in~~ in materia di malattia della Parte Contraente alla legislazione della quale egli è stato soggetto anteriormente per ultime.

Se l'interessato non presenta il detto certificato, l'istituzione competente si rivolge a questa istituzione per ottenerlo.

3. Se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione delle State competente, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 20 della Convenzione

ARTICOLO 17

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù dell'articolo 20 della Convenzione, l'interessato si iscrive, così come i membri della sua famiglia, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un certificato con il quale attesti di aver diritto a queste prestazioni, per lui e per i membri della sua famiglia. Questo certificato è rilasciato dall'istituzione competente, ^{tenendo in} ~~in~~ considerazione, all'occorrenza, delle informazioni fornite dal datore di lavoro. Se l'interessato e i membri della sua famiglia non presenta il detto certificato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non riceve notifica del suo annullamento.
3. Se l'interessato ha la qualifica di lavoratore stagionale, il certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente non notifichi nel frattempo il suo annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione competente di qualsiasi iscrizione alla quale ha proceduto in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, il richiedente presenta i giustificativi normalmente richiesti per la concessione delle prestazioni in natura in virtù della legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale egli risiede.
6. In caso di ricevere ospedaliero, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente appena ne viene a conoscenza, la data di ricevere ospedaliero, la probabile durata del ricevere stesso e la data di dimissione.

7. L'interessato e i membri della sua famiglia sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in natura, segnatamente ogni abbandono e cambiamento di impiego e di attività professionale dell'interessato, eppure ogni trasferimento della residenza e del soggiorno di questi e di un membro della sua famiglia. L'istituzione competente informa parimenti l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'affiliazione e della fine dei diritti a prestazioni dell'interessato. L'istituzione del luogo di residenza può richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornire¹ ogni informazione relativa all'affiliazione e ai diritti a prestazioni dell'interessato.

ARTICOLO 18

Se si tratta di lavoratori frontalieri e di membri della loro famiglia, le medicine, i bendaggi, gli occhiali, l'apparecchiatura minuta, le analisi e gli esami di laboratorio non possono essere autorizzati e effettuati se non sul territorio della Parte Contraente in cui questi sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questa Parte.

ARTICOLO 19

1. Per beneficiare di prestazioni in contanti in virtù del capoverso (b) del paragrafo 1 dell'articolo 20 della Convenzione,

l'interessate si rivolge all'istituzione del luogo di residenza, entro un termine di tre giorni a contare dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando un avviso di sospensione dal lavoro e, se la legislazione applicata dall'istituzione competente e dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. E' inoltre tenuto a produrre tutti gli altri documenti richiesti in virtù della legislazione delle State competente, secondo la natura delle prestazioni demandate.

2. Allorché i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessate si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro il termine fissato dalla legislazione che questa applica. Questa istituzione fa procedere immediatamente alla constatazione medica dell'inabilità al lavoro e alla redazione del certificato previste al paragrafo precedente.

3. L'istituzione del luogo di residenza trasmette immediatamente all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando la probabile durata dell'inabilità al lavoro.

4. Appena possibile, l'istituzione del luogo di residenza procede al controllo medico e amministrativo dell'interessate e ne comunica immediatamente i risultati all'istituzione competente che conserva la facoltà di far procedere all'esame dell'interessate da un medico di sua scelta e a proprie cariche. Se quest'ultima istitu-

zione decide di rifiutare le prestazioni perché le regole di controllo non sono state osservate dall'interessato, notifica a quest'ultima la sua decisione e ne invia contemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

5. La fine dell'inabilità al lavoro viene immediatamente notificata all'interessato dall'istituzione del luogo di residenza che ne avvisa subito l'istituzione competente. Quando quest'ultima istituzione decide essa stessa che l'interessato è ridivenuto abile al lavoro, gli notifica questa decisione e ne invia contemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

6. Se, nelle stesse case, due date differenti vengono rispettivamente fissate dall'istituzione del luogo di residenza e dall'istituzione competente circa la fine dell'inabilità al lavoro, viene considerata valida la data fissata dall'istituzione competente.

7. Allorché l'interessato riprende il lavoro, ne avvisa l'istituzione competente, se così è previsto dalla legislazione che questa istituzione applica.

8. L'istituzione competente fornisce le prestazioni in contanti in tutti i modi appropriati, segnatamente attraverso vaglia postali internazionali, e ne avvisa l'istituzione del luogo di residenza. Se tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, l'istituzione competente informa l'interessato dei propri diritti secondo le

modalità prescritte dalla legislazione che essa applica e gli indica al tempo stesso l'istituzione incaricata di elargire le dette prestazioni. Essa fa rendere contemporaneamente note all'istituzione del luogo di residenza l'ammontare delle prestazioni, le date in cui devono essere corrisposte e la durata massima della loro concessione, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. La conversione dell'ammontare delle prestazioni da elargirsi da parte di quest'ultima istituzione viene effettuata al corso ufficiale di cambio in vigore il primo giorno del mese nel corso del quale tali prestazioni sono elargite.

Applicazione dell'articolo 21 della Convenzione

ARTICOLO 20

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, a suo favore e a favore dei membri della sua famiglia che lo accompagnano nel trasferimento, il lavoratore previsto al capoverso (a) (1) del paragrafo 1 e al capoverso (a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione, presenta all'istituzione del luogo di soggiorno il certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 12 dell'Accordo. Quando il suddetto lavoratore ha presentato questo certificato, si ritiene che egli risponda alle condizioni di accesso al diritto alle prestazioni in natura.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per lui e per i membri della famiglia che lo accompagnano, il lavoratore previsto al capoverso (b) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione, che si trova ad esercitare il suo lavoro sul territorio di una Parte contraente diversa dalle State competente, presenta, nel più breve termine possibile, all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato rilasciato dal datore di lavoro e da un suo incaricato nel corso dei due mesi precedenti. Questo attestato indica in particolare la data a partire dalla quale l'interessato lavora per conto del detto datore di lavoro, così come la denominazione e la sede dell'istituzione competente; tuttavia, se in virtù della legislazione delle State competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l'istituzione competente, il detto lavoratore indica per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione al momento della presentazione della domanda all'istituzione del luogo di soggiorno. Allorché presenta questo attestato si ritiene che egli risponda alle condizioni di accesso al diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di soggiorno prima del trattamento medico, può nondimeno beneficiare di questo trattamento dietro presentazione del detto attestato, come se fosse assicurato presso questa istituzione.

3. L'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge immediatamente all'istituzione competente per sapere se il lavoratore previsto al paragrafo 1 e al paragrafo 2 del presente articolo, secondo il caso, e i membri della famiglia interessati, soddisfano alle condizioni

di accesso al diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta ad erogare tali prestazioni fino alla ricezione della risposta dell'istituzione competente e al più tardi entro un termine di trenta giorni.

4. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di soggiorno entro un termine di 10 giorni a partire dalla ricezione della domanda di questa istituzione. Se questa risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, all'occorrenza, la legislazione che essa applica, e l'istituzione del luogo di soggiorno continua ad erogare le dette prestazioni.

5. In sostituzione del certificato e dell'attestazione previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il lavoratore può presentare all'istituzione del luogo di soggiorno il certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 21 dell'Accordo. In queste case, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non sono applicabili.

6. Le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 17 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 21

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del capoverso (a) (1) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione,

salve i casi in cui è invocata la presunzione stabilita ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20 dell'Accordo, l'interessato presenta all'istituzione del luogo di soggiorno un certificato attestante che egli ha diritto a queste prestazioni. Questo certificato, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta dell'interessato, prima che egli lasci il territorio della Parte Contraente in cui risiede, indica segnatamente, all'occorrenza, la durata massima della concessione delle prestazioni in natura quale è prevista dalla legislazione delle State competente. Se l'interessato non presenta il detto certificato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 17 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 22

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del capoverso (b) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione del luogo di residenza un certificato attestante che egli è autorizzato a conservare il beneficio di queste prestazioni. Questo certificato, rilasciato dall'istituzione su domanda dell'interessato, prima della sua partenza, indica in particolare, ^{all'occorrenza,} la durata massima per la quale le dette prestazioni possono ancora essere elargite, secondo le disposizioni della legislazione delle State competente. Il certificato può essere rilasciato dopo la partenza dell'interessato, su domanda di quest'ultimo, qualora non si sia potuto rilasciarlo prima per motivi di forza maggiore.

2. Le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 17 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia nei casi previsti al capoverse (c) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione.

ARTICOLO 23

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22 dell'Accordo, secondo il caso, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai membri di famiglia previsti al paragrafo 3 dell'articolo 21 della Convenzione.

ARTICOLO 24

1. Per beneficiare delle prestazioni in contanti in virtù del capoverse (a) (ii) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, l'interessato si rivolge all'istituzione del luogo di soggiorno, entro tre mesi dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando, se la legislazione applicata dall'istituzione competente e dall'istituzione del luogo di soggiorno lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli indica inoltre il suo indirizzo nel paese in cui soggiorna, come pure la denominazione e l'indirizzo dell'istituzione competente.

2. Quando i medici curanti del paese di soggiorno non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

3. L'istituzione del luogo di soggiorno trasmette immediatamente all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando in particolare la probabile durata dell'inabilità al lavoro.

4. Se si tratta di persone diverse dai lavoratori previsti al capoverso (a) (i) del paragrafo 1 e al capoverso (a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione e se è medicalmente constatato che il loro stato di salute non impedisce loro di rientrare nel territorio della Parte contraente in cui risiedono, l'istituzione del luogo di soggiorno lo notifica loro immediatamente ed invia copia di questa notifica all'istituzione competente.

5. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 dell'articolo 19 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione

ARTICOLO 25

1. Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione

competente un certificate relative ai membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente. Queste certificate è rilasciate dall'istituzione del luogo di residenza di questi membri di famiglia.

2. Il certificate previste al paragrafo precedente è valide per un periodo di dodici mesi a partire dalla data del suo rilascio. Esse può essere rinnovate; in queste case, la durata della sua validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni modifica da apportare a queste certificate. Una tale modifica ha effetto a partire dal giorno in cui l'evento che la giustifica è sopravvenute.

3. In luogo del certificate previste al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione competente può richiedere all'interessato l'esibizione di documenti recenti di state civile relativi ai membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State Competente, se tali documenti vengono normalmente rilasciati dalle autorità di questa Parte.

Applicazione dell'articolo 23 della Convenzione

ARTICOLO 26

Le disposizioni dell'articolo 17 dell'Accordo sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai disoccupati e ai membri della loro famiglia che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente.

Applicazione dell'articolo 24 della Convenzione

ARTICOLO 27

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura sul territorio della Parte Contraente in cui risiede, in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 24 della Convenzione, il titolare di pensione e di rendita si iscrive, come pure i membri della sua famiglia, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un certificato attestante che egli ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i membri della sua famiglia, in virtù della legislazione e di una delle legislazioni a norma delle quali è dovuta una pensione e una rendita.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente è rilasciato, su domanda del titolare, dall'istituzione e da una delle istituzioni debtrici di pensione e di rendita e, all'occorrenza, dall'istituzione incaricata di decidere in merito al diritto alle prestazioni in natura, purché il titolare risponda alle condizioni di accesso al diritto a queste prestazioni. Se il titolare non presenta questo certificato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione e alle istituzioni debtrici di pensione e di rendita, e, all'occorrenza, a qualsiasi altra istituzione incaricata a rilasciare il detto certificato. In attesa di ricevere questo certificato, l'istituzione del luogo di residenza può procedere a un'iscrizione provvisoria del titolare e dei membri della sua famiglia, in base ai giustificativi da essa ammessi. Questa iscrizione non è opponibile all'istituzione alla quale incombe il carico delle prestazioni in natura se non allorché quest'ultima isti-

tuzione abbia rilasciato il detto certificato.

3. L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione che ha rilasciato il certificato previste al paragrafo 1 del presente articolo di ogni iscrizione alla quale ha preceduto in conformità alle disposizioni di queste stesse paragrafe.

4. In occasione di ogni domanda di prestazioni in natura, l'istituzione del luogo di residenza può esigere dal titolare la prova che egli ha ancora diritto ad una pensione e rendita, tramite la ricevuta e la matrice del mandato corrispondente all'ultime arretrate corrisposte.

5. Il titolare e i membri della sua famiglia sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento della loro situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in natura, segnatamente ogni sospensione e soppressione della pensione e della rendita e ogni trasferimento della loro residenza.
~~Le istituzioni in causa parimenti informano l'istituzione del luogo di residenza del titolare di ogni cambiamento di cui sono a conoscenza.~~

ARTICOLO 28

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono, in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 24 della Convenzione, i membri della famiglia di un titolare di

pensione e di rendita si iscrivono presso l'istituzione del luogo della loro residenza, presentando i giustificativi normalmente richiesti, in virtù della legislazione che tale istituzione applica, per la concessione di queste prestazioni ai membri della famiglia di un titolare di pensione e di rendita, come pure un certificato analogo a quelle previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 dell'Accordo. La detta istituzione avvisa l'istituzione del luogo di residenza del titolare di ogni iscrizione alla quale ha preceduto in conformità alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Al momento della domanda di prestazioni in natura, i membri di famiglia presentano all'istituzione del luogo della loro residenza un certificato attestante che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i membri della sua famiglia; tale certificato, rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza del titolare, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei membri di famiglia non abbia ricevuto notifica del suo annullamento.

3. L'istituzione del luogo di residenza del titolare informa la istituzione del luogo di residenza dei membri di famiglia della sospensione e soppressione della pensione e della rendita e di ogni trasferimento della residenza del titolare. L'istituzione del luogo di residenza dei membri di famiglia può richiedere in ogni momento all'istituzione del luogo di residenza del titolare di fornirle qualsiasi informazione relativa ai diritti a prestazioni di quest'ultime.

4. I membri di famiglia sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo della loro residenza di ogni cambiamento nella loro situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in natura, segnatamente ogni trasferimento della loro residenza.

ARTICOLO 29

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del paragrafo 6 dell'articolo 24 della Convenzione, il titolare di pensione e di rendita presenta all'istituzione del luogo di soggiorno un certificato attestante che egli ha diritto a queste prestazioni. Questo certificato, rilasciato dall'istituzione ~~rilasciata~~ del luogo di residenza del titolare, prima che questi lasci il territorio della Parte Contraente ove risiede, indica in particolare, all'occorrenza, la durata massima per la concessione delle prestazioni in natura quale è prevista dalla legislazione di questa Parte. Se il titolare non presenta il detto certificato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 17 dell'Accordo sono applicabili per analogia. In queste case, l'istituzione del luogo di residenza del titolare è considerata come l'istituzione competente.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai membri di famiglia previsti al paragrafo 6 dell'articolo 24 della Convenzione.

4. Se le formalità previste ai paragrafi precedenti del presente articolo non hanno potuto essere compiute durante il soggiorno dell'interessato sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente, le disposizioni dell'articolo 30 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione degli articoli 21 e 24 della Convenzione

ARTICOLO 30

Se le formalità previste ai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 20 e agli articoli 21 e 22 dell'Accordo non hanno potuto essere compiute durante il soggiorno dell'interessato sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente, le spese anticipate vengono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in base alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno. L'istituzione del luogo di soggiorno fornisce all'istituzione competente che lo richiama le indicazioni necessarie in merito a tali tariffe.

Applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 25 della Convenzione

ARTICOLO 31

Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 25 della Convenzione, l'istituzione di una Parte Contraente chiamata ad erogare delle prestazioni, si rivolge, se è il caso, all'istituzione di un'altra Parte Contraente, al fine di ottenere le informazioni relative alla durata durante la quale quest'ultima istituzione ha già elargito delle prestazioni, per le stesse case di malattia e di maternità.

CAPITOLO II: Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

Applicazione degli articoli da 27 a 37 della Convenzione

Presentazione ~~ex~~ ed ed esame delle domande di prestazioni

ARTICOLO 32

1. Per beneficiare delle prestazioni in virtù degli articoli da 28 a 34 della Convenzione, il richiedente rivolge una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste

dalla legislazione che applica tale istituzione. Se il richiedente e il defunto non è state sottoposte a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione della Parte Contraente alla cui legislazione il richiedente e il defunto è state soggette per ultime, indicando la data in cui la domanda è stata presentata. Tale data viene considerata come la data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.

2. Quando il richiedente risiede sul territorio di una Parte Contraente alla cui legislazione egli stesso e il defunto non è state soggette, può rivolgere la sua domanda all'istituzione della Parte Contraente alla cui legislazione egli e il defunto sono stati soggetti per ultime.

ARTICOLO 33

La presentazione delle domande previste all'articolo 32 dell'Accordo è sottoposta alle regole seguenti:

(a) la domanda deve essere accompagnata dai giustificativi richiesti e redatta nelle formule previste

(i) sia dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiede il richiedente, nel caso previsto al paragrafo 1 dell'articolo 32,

(ii) sia dalla legislazione della Parte Contraente alla quale il richiedente e il defunto sono stati soggetti per ultime, nel caso previsto al paragrafo 2 dell'articolo 32;

(b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere fondata sui documenti ufficiali allegati alla m-
dula di domanda, e confermata dagli organi competenti della
Parte Contraente sul territorio della quale egli risiede;

(c) il richiedente deve indicare, per quante possibile, sia
l'istituzione e le istituzioni di assicurazione-invalidità,
vecchiaia e morte (pensioni) di ogni Parte Contraente alla cui
legislazione egli è e il defunto è state soggette, sia il date-
re di lavoro e i datori di lavoro ~~tra~~ ^{presso i} quali egli stesse e il
defunto è state occupate sul territorio di ogni Parte Contra-
ente, presentando i certificati di lavoro che possono essere in
sue possesso.

ARTICOLO 34

Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo
30 della Convenzione, il richiedente presenta un certificate relati-
ve ai membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di una
Parte Contraente diversa da quella in cui si trova l'istituzione
incaricata di liquidare prestazioni. Queste certificate viene ri-
lasciate sia dall'istituzione del luogo di residenza di questi
membri di famiglia, competente in materia di malattia, sia da un'al-
tra istituzione designata dall'autorità competente della Parte Cen-
traente sul territorio della quale questi membri di famiglia risie-
dono. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 dell'Accer-
dp sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 35

Per determinare il grado di invalidità, l'istituzione di una Parte Contraente prende in considerazione tutte le informazioni di ordine medico e amministrative raccolte dall'istituzione di ogni altra Parte Contraente. Tuttavia, ogni istituzione conserva la facoltà di far precedere all'esame del richiedente da parte di un medico di sua scelta, a proprie cariche.

ARTICOLO 36

1. Le domande di prestazioni vengono esaminate dall'istituzione in causa alla quale sono state indirizzate e trasmesse, a seconda del caso, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32 dell'Accordo. Tale istituzione viene designata con il termine "istituzione d'istruzione".

2. L'istituzione d'istruzione notifica immediatamente le domande di prestazioni a tutte le istituzioni in causa, affinché tali domande possano essere istruite simultaneamente e immediatamente da tali istituzioni.

ARTICOLO 37

1. Per l'istruzione delle domande di prestazioni, l'istituzione d'istruzione utilizza un modulo che comporta segnatamente l'estratto e la ricapitolazione dei periodi di assicurazione e di residenza

compiuti dalle stesse interessate e dal defunto sotto le legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa.

2. La trasmissione di tale modulo all'istituzione di ogni altra Parte Contraente è sostitutiva della trasmissione dei giustificativi.

ARTICOLO 38

1. L'istituzione d'istruzione riportata, sul modulo previsto al paragrafo 1 dell'articolo 37 dell'Accordo, i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e comunica un esemplare di tale modulo all'istituzione di assicurazione-invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) di ogni Parte Contraente alla cui legislazione l'interessato e il defunto è stato soggetto, aggiungendovi, all'occorrenza, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.

2. Se c'è solo un'altra istituzione in causa, tale istituzione completa il modulo che le è stato comunicato, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente, con l'indicazione dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica. Questa istituzione determina quindi i diritti cui dà luogo tale legislazione, tenute conto delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione, e indica su questo modulo l'ammontare teorico e l'ammontare effettivo della prestazione che essa ha calcolato in conformità alle disposizioni del para-

grafi 2,3,4 e 5 dell'articolo 29 della Convenzione, come pure , all'occorrenza, l'ammontare della prestazione cui il richiedente potrebbe pretendere, senza applicare gli articoli da 28 a 33 della Convenzione, per i soli periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. L'indicazione delle vie e dei tempi di ricerca viene aggiunta sul dette moduli, che è restituite all'istituzione d'istruzione.

3. Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ognuna di tali istituzioni completa il modulo che le è stato comunicato , in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, con l'indicazione dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruzione. Questa istituzione ~~ne~~ rimette il modulo così completato a tutte le istituzioni in causa; ognuna di tali istituzioni determina i diritti cui dà luogo la legislazione che essa applica, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione, e indica su questo modulo l'ammontare teorico e l'ammontare effettivo della prestazione che ha calcolato in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2,3,4 e 5 dell'articolo 29 della Convenzione, come pure , all'occorrenza, l'ammontare della prestazione cui il richiedente potrebbe pretendere, senza applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 33 della Convenzione, per i soli periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. L'indicazione delle vie e dei tempi di ricerca viene aggiunta sul dette moduli, che è restituite all'istituzione d'istruzione.

4. Quando l'istituzione d'istruzione ~~xix~~ è in possesso dell'insieme delle informazioni previste al paragrafo 2 e al paragrafo 3 del presente articolo, tale istituzione determina a sua volta i diritti cui dà luogo la legislazione che essa applica, tenute conto delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione, e calcola l'ammontare teorico e l'ammontare effettivo della prestazione che essa deve, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 2,3, 4 e 5 dell'articolo 29 della Convenzione, come pure, all'occorrenza, l'ammontare della prestazione cui il richiedente potrebbe pretendere senza applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 33 della Convenzione, per i soli periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

5. Al momento in cui l'istituzione d'istruzione, ricevute le informazioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, constata che vi sia luogo ad applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 31, dei paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo 32 e del paragrafo 1 dell'articolo 34 della Convenzione, ne avvisa le altre istituzioni in causa.

ARTICOLO 39

1. Se l'istituzione d'istruzione constata che il richiedente ha diritto a prestazioni in base alla legislazione che essa applica, senza che vi sia bisogno di fare appello ai periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni delle altre Parti

Contraenti alle quali l'interessato e il defunto è stato soggetto, gli corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio.

2. Ogni istituzione incaricata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 29 della Convenzione, a procedere al calcolo delle prestazioni e prestazioni parziali che essa deve al beneficiario, gli corrisponde immediatamente queste prestazioni. Se si tratta di un'istituzione diversa dall'istituzione d'istruzione che corrisponde direttamente le prestazioni al beneficiario, essa ne avvisa subito l'istituzione d'istruzione e trattiene l'ammontare degli eventuali arretrati dovuti, in conformità all'applicazione del paragrafo 7 del presente articolo, a profitto di ogni istituzione che abbia versato delle somme in eccedenza.

3. Nel caso in cui l'istituzione d'istruzione fornisce prestazioni in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, riduce, all'eccedenza, l'ammontare di tali prestazioni dell'ammontare delle prestazioni elargite da ogni altra istituzione in virtù del paragrafo precedente, dal momento in cui ne viene a conoscenza.

4. Se, nel corso dell'istruzione della domanda, una delle istituzioni in causa, diversa dall'istituzione d'istruzione, constata che il richiedente ha diritto a prestazioni in base alla legislazione che essa applica, senza che vi sia bisogno di fare appello ai periti di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione delle altre Parti Contraenti alle quali l'interessato e il defunto è stato soggetto, ne avvisa subito l'istituzione d'istruzione,

che rimette immediatamente l'ammontare di tali prestazioni al beneficiario, a titolo provvisorio, per conto della prima istituzione, senza pregiudizio, all'occorrenza, delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel caso in cui, l'istituzione d'istruzione dovesse fornire delle prestazioni in virtù del paragrafo 1 e del paragrafo 4 del presente articolo, questa fornisce la prestazione di ammontare più elevato, senza pregiudizio, all'occorrenza, delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui l'istituzione d'istruzione non fornisce prestazioni in virtù dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e nei casi che possono dar luogo a ritardi, versa all'interessato un anticipo recuperabile, il cui ammontare viene determinato in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 29 della Convenzione.

7. In sede di definizione della domanda di prestazioni, l'istituzione d'istruzione e le altre istituzioni interessate procedono alla regolarizzazione dei conti che corrispondono alle prestazioni elargite a titolo provvisorio e agli anticipi consentiti in conformità alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. Le somme versate in eccedenza a tal titolo dalle dette istituzioni possono essere ~~ritenute~~ trattenute sull'ammontare degli arretrati che esse debbono versare all'interessato.

ARTICOLO 40

1. Nel caso previsto al paragrafo 2 dell'articolo 34 della Convenzione, l'istituzione d'istruzione calcola e notifica a tutte le istituzioni in causa l'ammontare definitivo del supplemento che ognuna di

queste istituzioni deve accordare.

2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34 della Convenzione, la conversione dei montanti calcolati nelle diverse monete nazionali viene effettuata al corso ufficiale di cambio in vigore il primo giorno del mese nel corso del quale è intervenuta l'ultima operazione di liquidazione della prestazione.

ARTICOLO 41

Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 33 della Convenzione, le disposizioni degli articoli 38 e 40 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 42

1. Ognuna delle istituzioni in causa comunica al richiedente la decisione che ha preso in merito alla sua domanda di prestazioni, non appena tale decisione può essere considerata come definitiva, previa consultazione con l'istituzione d'istruzione, e ne avvisa simultaneamente quest'ultima istituzione. Ogni decisione deve indicare il carattere parziale della liquidazione intervenuta e prevedere l'indicazione delle vie e tempi di ricerca previsti dalla legislazione in questione.

2. Previa definizione della domanda di prestazioni, l'istituzione d'istruzione ricapitola e trasmette al richiedente l'insieme delle decisioni prese dalle istituzioni in causa.

ARTICOLO 43

Al fine di accelerare la liquidazione delle prestazioni, sono applicabili le seguenti regole:

(a) quando una persona, precedentemente soggetta alla legislazione di una o più delle Parti Contraenti, è soggetta alla legislazione di un'altra Parte Contraente, l'istituzione competente di questa ultima Parte si rivolge all'organismo di collegamento dell'una o delle altre Parti Contraenti, per ottenere tutte le informazioni relative particolarmente alle istituzioni presso le quali l'interessato è stato affiliato e, all'occorrenza, ai numeri di immatricolazione che gli sono stati assegnati;

(b) Le istituzioni in causa procedono, per quanto è possibile, su richiesta dell'interessato e dell'istituzione alla quale questi è affiliato, alla ricostruzione della sua carriera, a partire dalla data che precede di un anno la data nella quale egli raggiungerà l'età di ammissione alla pensione di vecchiaia.

Controlli amministrativi e medici

ARTICOLO 44

1. Quando un beneficiario di:

- (a) prestazioni di invalidità,
- (b) prestazioni di vecchiaia concesse in case di inabilità al lavoro,
- (c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani,
- (d) prestazioni di vecchiaia concesse in case di cessazione dell'attività professionale,
- (e) prestazioni di superstiti concesse in case di invalidità o inabilità al lavoro,
- (f) prestazioni concesse a condizione che le riserve del beneficiario non eccedano un limite prescritto,

seggiora e risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente, il controllo amministrativo e medico viene effettuato, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di soggiorno e di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta, a proprie cariche.

2. Se, in seguito al controllo previsto al paragrafo precedente, viene constatato che il beneficiario è occupato e che dispone di

risorse che eccedono il limite prescritte, l'istituzione del luogo di soggiorno e di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione competente che ha richiesto il controllo. Tale rapporto tiene conto delle informazioni richieste dall'istituzione competente, secondo il caso, e indica segnatamente la natura dell'impiego occupato, l'ammontare dei redditi e risorse ^{di} cui l'interessato ha disposte nel corso dell'ultimo trimestre trascorso, la retribuzione normale percepita nella stessa regione da un lavoratore della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava, prima di divenire invalido, nel corso di un periodo-campione da determinarsi da parte dell'istituzione competente, come pure, all'occorrenza, il parere di un medico esperto sulle state di salute dell'interessato.

ARTICOLO 45

Quando, dopo una sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l'interessato ricopre il suo diritto a prestazioni, allorché risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competenti, le istituzioni in causa si scambiano ogni informazione utile in vista di riprendere l'erogazione delle dette prestazioni.

Pagamento delle prestazioni

ARTICOLO 46

1. Se l'istituzione debitrice di una Parte Contraente non fornisce direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono sul territorio di un'altra Parte Contraente, il pagamento di tali prestazioni viene effettuato su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'organismo di collegamento di quest'ultima Parte e dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste agli articoli da 47 a 51 dell'Accordo; Se l'istituzione debitrice fornisce direttamente le prestazioni a questi beneficiari, ne notifica il pagamento all'istituzione del luogo di residenza.

2. Le disposizioni di accordi precedenti, relative al pagamento delle prestazioni e applicabili al giorno che precede l'entrata in vigore dell'Accordo, restano applicabili, per quante siano indicate nell'Allegato 5.

ARTICOLO 47

L'istituzione debitrice di prestazioni rivolge, in duplice copia, all'organismo di collegamento della Parte Contraente sul territorio della quale risiede il beneficiario e all'istituzione del luogo di residenza, designati con il termine di "organismo pagante", un bordereau degli arretrati che deve pervenire a questo organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.

ARTICOLO 48

1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l'istituzione debitrice versa, nella moneta della Parte Contraente sul territorio della quale essa si trova, la somma necessaria al pagamento degli arretrati indicati nel bordereau previste all'articolo 47 dell'Accordo. Il versamento viene effettuato presso la banca nazionale e un'altra banca di questa Parte, sul conto aperto a nome della banca nazionale e di un'altra banca della Parte Contraente sul territorio della quale si trova l'organismo pagante, ~~all'ordine~~ ^{all'ordine} di questo organismo. Questo versamento è liberatorio. L'istituzione debitrice invia simultaneamente all'organismo pagante un avviso di versamento.

2. La banca sul conto della quale il versamento è stato effettuato accredita l'organismo pagante del controvalore del versamento nella moneta della Parte Contraente sul territorio della quale questo organismo si trova.

3. Il nome e la sede delle banche previste al paragrafo 1 del presente articolo sono indicati all'Allegato 6.

ARTICOLO 49

1. Gli arretrati indicati sul bordereau previste all'articolo 47 dell'Accordo sono pagati al beneficiario dall'organismo pagante,

per cento dell'istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione che applica l'organismo pagante.

2. La somma spettante al beneficiario viene convertita nella moneta della Parte Contraente sul territorio della quale egli risiede, al corso al quale la somma versata conformemente alle disposizioni dell'articolo 48 dell'Accordo è stata accreditata all'organismo pagante.

3. Dal momento in cui l'organismo pagante o qualsiasi altro organismo da questi designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione e la soppressione delle prestazioni, egli esse interrompe ogni pagamento. Lo stesso avviene allorché il beneficiario trasferisce la sua residenza sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui si trova l'organismo pagante.

4. L'organismo pagante avvisa l'istituzione debitrice di qualsiasi motivo di mancato pagamento e le indica, all'occorrenza, la data di qualsiasi evento che lo giustifichi.

ARTICOLO 50

1. I pagamenti previste al paragrafo 1 dell'articolo 49 dell'Accordo sono oggetto di una verifica alla fine di ogni periodo di pagamento, al fine di determinare i montanti effettivamente versati ai beneficiari e ai loro rappresentanti legali e mandatari, come pure i montanti non versati.

2. L'ammontare totale , è espresso in cifre e in lettere nella moneta della Parte Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione debitrice, è certificato conforme ai pagamenti effettuati dall'organismo pagante e investito della firma dal rappresentante di questo organismo.

3. L'organismo pagante si fa garante della regolarità dei pagamenti constatati.

4. La differenza tra le somme versate dall'istituzione debitrice, espresse nella moneta della Parte Contraente sul cui territorio questa si trova, e il valore, espresse nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall'organismo pagante è imputata sulle somme da versarsi ulteriormente alle stesse titole dall'istituzione debitrice.

ARTICOLO 51

Le spese relative al pagamento delle prestazioni , segnatamente le spese postali e bancarie, possono essere recuperate sui beneficiari dall'organismo pagante, nelle condizioni previste dalla legislazione che tale organismo applica.

ARTICOLO 52

Quando il beneficiario di prestazioni dovute in base alla legislazione dell'una o più delle Parti Contraenti trasferisce la sua

residenza dal territorio di una Parte Contraente a quelle di un'altra Parte Contraente, è tenuto a notificarle all'istituzione e alle istituzioni debentrici di tali prestazioni e, all'occorrenza, all'organismo pagante.

CAPITOLO III: Incidenti sul lavoro e malattie professionali

Disposizioni generali

Applicazione dell'articolo 38 della Convenzione:

ARTICOLO 53

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del capoverso (a) del paragrafo 1 dell'articolo 38 della Convenzione, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza un certificato che attesta che egli ha diritto a tali prestazioni. Questo certificato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, all'occorrenza. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza un avviso di ricevimento della dichiarazione di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Se egli non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione

competente per ottenerli e, nell'attesa, gli elargisce le prestazioni in natura di malattie purché abbia diritto a tali prestazioni.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente rimane valido fintanto che l'istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica del suo annullamento.

3. Se il lavoratore ha la qualifica di stagionale, il certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente non notifichi nel frattempo il suo annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

4. Al momento di ogni domanda di prestazioni in natura, il lavoratore presenta i giustificativi normalmente richiesti per la concessione delle prestazioni in natura, in virtù della legislazione della Parte Contraente sul cui territorio egli risiede.

5. In caso di ricovero ospedaliero, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, appena ne viene a conoscenza, la data del ricovero in ospedale, la probabile durata della degenza e la data di dimissione.

6. Il lavoratore è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella sua situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in natura, segnatamente ogni

abbandono e cambiamento di impiego e di attività professionale eppure ogni trasferimento di residenza e di soggiorno. L'istituzione competente informa parimenti l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dei diritti a prestazioni del lavoratore. L'istituzione del luogo di residenza può richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative ai diritti a prestazioni del lavoratore.

7. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, i bendaggi, gli occhiali, l'apparecchiatura minuta, le analisi e gli esami di laboratorio non possono essere autorizzati e effettuati se non sul territorio della Parte Contraente nella quale sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questa Parte.

ARTICOLO 54

1. Per beneficiare delle prestazioni in contanti, diverse dalle rendite, in virtù del capoverso (b) del paragrafo 1 dell'articolo 38 della Convenzione, il lavoratore si rivolge all'istituzione del luogo di residenza, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando un certificato di sospensione dal lavoro e, se la legislazione applicata dall'istituzione competente e dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli è inoltre tenuto a produrre tutti gli altri documenti richiesti in virtù della legislazione dello Stato competente, a seconda della natura delle prestazioni richieste.

2. Quando i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, il lavoratore si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza, entro un termine fissato dalla legislazione che essa applica. Tale istituzione fa immediatamente procedere alla constatazione medica dell'inabilità al lavoro e al rilascio del certificato previsto al paragrafo precedente.
3. L'istituzione del luogo di residenza trasmette immediatamente all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando la probabile durata dell'inabilità al lavoro.
4. Appena possibile, l'istituzione del luogo di residenza procede al controllo medico amministrativo del lavoratore, come se si trattasse di un suo proprio assicurato, e ne comunica senza indugio i risultati all'istituzione competente la quale conserva la facoltà di far procedere all'esame dell'interessato da parte di un medico di sua scelta, a proprie spese. Se quest'ultima istituzione decide di rifiutare le prestazioni perché le regole di controllo non sono state osservate dal lavoratore, gli notifica tale decisione e ne invia contemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
5. Il termine dell'inabilità al lavoro viene notificato immediatamente al lavoratore dall'istituzione del luogo di residenza, la quale ne avvisa subito l'istituzione competente. Allorché quest'ultima

istituzione decide essa stessa che il lavoratore è ridivenuto abile al lavoro, gli notifica questa decisione e ne invia contemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

6. Se, nelle stesse case, due date differenti vengono fissate rispettivamente dall'istituzione del luogo di residenza e dall'istituzione competente per il termine dell'inabilità al lavoro, viene ritenuta valida la data fissata dall'istituzione competente.

7. Quando il lavoratore riprende il lavoro, ne avvisa l'istituzione competente, se così viene previsto dalla legislazione che questa istituzione applica.

8. L'istituzione competente fornisce le prestazioni in contanti con tutti i mezzi appropriati, segnatamente attraverso vaglia postali internazionali, e ne avvisa l'istituzione del luogo di residenza. Se tali prestazioni vengono elargite dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, l'istituzione competente informa il lavoratore dei suoi diritti, ~~secondo le~~ ~~XXXXXX~~ ~~XXXX~~ modalità prescritte dalla legislazione che essa applica, e gli indica al tempo stesso l'istituzione incaricata di fornire le dette prestazioni. Essa rende contemporaneamente note all'istituzione del luogo di residenza l'ammontare delle prestazioni, le date in cui queste devono essere elargite e la durata massima della loro concessione, quale è prevista dalla legislazione delle State competente. La conversione dell'ammontare

delle prestazioni da fornirsi da parte di quest'ultima istituzione viene effettuata al corso ufficiale di cambio in vigore il primo giorno del mese nel corso del quale tali prestazioni vengono elargite.

Applicazione dell'articolo 40 della Convenzione

ARTICOLO 55

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore previsto al capoverbo (a) (1) del paragrafo 1 e al capoverbo (a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione, presenta all'istituzione del luogo di soggiorno il certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 12 dell'Accordo. Quando il detto lavoratore ha presentato queste certificazioni, si presume che egli risponda alle condizioni per ottenere il diritto alle prestazioni in natura.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore previsto al capoverbo (b) (1) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione, che si trovi nell'esercizio del suo impiego sul territorio di una Parte Contraente che non sia lo Stato competente, presenta, nel più breve tempo possibile all'istituzione del luogo di soggiorno, un attestato rilasciato dal datore di lavoro e da un suo incaricato nel corso dei due mesi precedenti. Tale attestato indica segnatamente la data dalla quale l'interessato lavora per conto del detto datore di

lavoro, come pure il nome e la sede dell'istituzione competente. Quando il lavoratore ha presentato tale attestato, si presume che egli risponda alle condizioni per ottenere il diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di soggiorno prima del trattamento medico, beneficia comunque di questo trattamento dietro presentazione del detto attestato, come se fosse stato assicurato presso questa istituzione.

3. L'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge immediatamente all'istituzione competente per sapere se il lavoratore previsto al paragrafo 1 e al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del caso, soddisfi alle condizioni di accesso al diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta ad elargire tali prestazioni fino al ricevimento della risposta da parte dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.

4. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di soggiorno entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda di questa istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, all'occorrenza, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione che essa applica, e l'istituzione del luogo di soggiorno continua ad elargire le dette prestazioni.

5. In sostituzione del certificato e dell'attestato previsti

rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il lavoratore può presentare all'istituzione del luogo di soggiorno il certificate previste al paragrafo 1 dell'articolo 56 dell'Accordo. In queste case, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non sono applicabili.

6. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 56

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del capoverso (a) (1) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, salve i casi in cui si fa richiamo alla presunzione prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 55 dell'Accordo, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di soggiorno un certificate attestante che egli ha diritto a queste prestazioni. Queste certificate, rilasciate dall'istituzione competente su domanda del lavoratore, prima che egli lasci il territorio della Parte Contraente ove risiede, indica segnatamente, all'occorrenza, la durata massima della concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione delle State competente. Se il lavoratore non presenta il detto certificate, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

ARTICOLO 57

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del capoverse (b) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza un certificato attestante che egli è autorizzato a conservare il beneficio di queste prestazioni. Questo certificato, rilasciato dall'istituzione competente, indica segnatamente, all'eccezione, la durata massima durante la quale le dette prestazioni possono ancora essere elargite, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'istituzione competente invia una copia del detto certificato all'organismo designato dall'autorità competente della Parte Contraente sul territorio della quale l'interessato è ritornato e ha trasferito la sua residenza. Il certificato può essere rilasciato dopo la partenza del lavoratore, dietro domanda di quest'ultimo, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore.

2. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia nei casi previsti al capoverse (c) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione.

ARTICOLO 58

Pr

1. Per beneficiare delle prestazioni in contanti, diverse dalle rendite, in virtù del capoverse (a) (ii) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, il lavoratore si rivolge all'istituzione del luogo di soggiorno entro un termine di tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando, se la legislazione applicata dall'istituzione competente e dall'istituzione del luogo di soggiorno lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli indica, inoltre, il suo indirizzo nel paese in cui soggiorna, come pure la denominazione e l'indirizzo dell'istituzione competente.
2. Quando i medici curanti del paese di soggiorno non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 54 dell'Accordo sono applicabili per analogia.
3. L'istituzione del luogo di soggiorno trasmette immediatamente all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando in particolare la presunta durata dell'inabilità al lavoro.
4. Se si tratta di lavoratori diversi da quelli previsti al capoverse (a) (i) del paragrafo 1 e al capoverse (a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione e se da un esame medico ri-

sulta che il loro stato di salute non impedisce loro di rientrare sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono, l'istituzione del luogo di soggiorno lo notifica loro immediatamente e invia una copia di tale notifica all'istituzione competente.

5. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 dell'articolo 54 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione degli articoli da 38 a 40 della Convenzione

ARTICOLO 59

1. Quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono sopravvenuti sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competenti, la dichiarazione deve essere effettuata in conformità alle disposizioni della legislazione delle State competenti, senza pregiudizie, all'eccezione, di tutte le disposizioni legali, in vigore sul territorio della Parte Contraente in cui l'infortunio o la malattia sono sopravvenuti, e la cui applicazione rimane obbligatoria in tal caso. Tale dichiarazione è ~~ricevuta~~ inviata all'istituzione competente e una copia viene trasmessa, all'eccezione, all'istituzione del luogo di residenza.

2. L'istituzione della Parte Contraente sul territorio della quale l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale se-

pravvenuti comunica all'istituzione competente, in duplice copia, i certificati medici rilasciati su queste territorie e, su domanda di quest'ultima istituzione, tutte le informazioni necessarie.

3. Il certificato attestante la guarigione della vittima e, all'occorrenza, ~~ixxxxxxx~~ il consolidamento del suo diritto, ~~xxxxxxx~~ ^{deve descrivere in} in maniera prevista le state della vittima e riportare le indicazioni sulle conseguenze definitive dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale. Gli onerari relativi sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza e dall'istituzione del luogo di soggiorno, a seconda del caso, secondo le tariffe applicate da questa istituzione e a carico dell'istituzione competente.

4. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza e all'istituzione del luogo di soggiorno, a seconda del caso, la decisione che stabilisce la data di guarigione e di consolidamento, come pure, all'occorrenza, la decisione relativa all'attribuzione di una rendita.

ARTICOLO 60

1. Quando l'istituzione in causa contesta, nel caso previsto al paragrafo 1 dell'articolo 38 e al paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ne avvisa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza e l'isti-

tuzione del luogo di soggiorno che ha elargito le prestazioni in natura, che vengono pertanto considerate come attinenti al regime di malattia e continuano ad essere versate a tale titolo, purché l'interessato abbia diritto a tali prestazioni.

2. Quando una decisione definitiva è intervenuta in seguito a questa contestazione, l'istituzione in causa ne avvisa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza e l'istituzione del luogo di soggiorno che ha elargito le prestazioni in natura. Se non si tratta di un'infortunio sul lavoro e di una malattia professionale, questa istituzione continua ad elargire le prestazioni in natura di malattia, purché l'interessato abbia diritto a tali prestazioni. Al contrario, se si tratta di un infortunio sul lavoro e di una malattia professionale, le prestazioni di cui il lavoratore ha beneficiato in base al regime di malattia vengono considerate come prestazioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 43 della Convenzione

ARTICOLO 61

1. Per la valutazione del grado di invalidità, nel caso previsto al paragrafo 4 dell'articolo 43 della Convenzione, il lavoratore fornisce all'istituzione competente della Parte Contraente alla cui legislazione era soggetto, nel momento in cui

sene sopravvenuti l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali di cui egli è stato vittima precedentemente, quando era soggetto alla legislazione di un'altra Parte Contraente, quale che sia il grado di invalidità provocata da questi casi precedenti di infortuni sul lavoro e di malattia professionale.

2. L'istituzione competente può rivolgersi a qualsiasi altra istituzione che sia stata competente precedentemente, al fine di ottenere le informazioni che ritenga necessarie.

Applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 44 della Convenzione

ARTICOLO 62

Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 44 della Convenzione, l'istituzione di una Parte Contraente chiamata ad elargire delle prestazioni può richiedere, nei limiti del necessario, all'istituzione di un'altra Parte Contraente, di comunicarle informazioni relative alla durata durante la quale quest'ultima istituzione ha già elargite prestazioni, per le stesse case di infortuni sul lavoro e di malattia professionale.

Applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 45 della Convenzione

ARTICOLO 63

Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 45 della Convenzione, il richiedente presenta all'istituzione competente un certificato relativo ai membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente. Questo certificato viene rilasciato, sia dall'istituzione del luogo di residenza di questi membri di famiglia, competente in materia di malattia, sia da un'altra istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio tali membri di famiglia risiedono. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 46 della Convenzione

ARTICOLO 64

1. Nel caso previsto al paragrafo 1 dell'articolo 46 della Convenzione, la dichiarazione della malattia professionale viene inviata, sia all'istituzione competente in materia di malattia professionale della Parte Contraente sotto la cui legislazione la vittima per ultime ha esercitato un'attività suscettibile di provocare la malattia in questione, sia all'istituzione del luogo di

residenza che trasmette la dichiarazione alla prima istituzione.

2. Se l'istituzione cui è stata inviata la dichiarazione ritiene che un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale in questione è stata esercitata per ultime sette la legislazione di un'altra Parte Contraente, questa trasmette la dichiarazione e i giustificativi che l'accompagnano all'istituzione corrispondente di questa Parte e ne informa al tempo stesso l'interessato.

3. Quando l'istituzione della Parte Contraente, sette la legislazione della quale la vittima ha esercitato per ultime un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale in questione, constata che la vittima e i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di questa legislazione, tenute conto delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 46 della Convenzione, la detta istituzione:

(a) trasmette immediatamente, all'istituzione della Parte Contraente sette la cui legislazione la vittima ha esercitato precedentemente un'attività suscettibile di provocare la malattia in questione, la dichiarazione e tutti i giustificativi che l'accompagnano, ivi compresi le rilevazioni e i rapporti ~~immediatamente~~ delle analisi mediche alle quali la prima istituzione ha proceduto, unitamente ad una copia della decisione prevista al capoverso seguente;

(b) notifica ~~immediatamente~~ al tempo stesso all'interessato la

propria decisione, indicando segnatamente le ragioni che motivano il rifiuto delle prestazioni, le vie e i termini di ricorso, come pure la data in cui la pratica è stata trasmessa all'istituzione prevista al precedente capoverso.

4. Se è il caso, secondo la stessa procedura, si può risalire all'istituzione corrispondente della Parte Contraente sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato per la prima volta un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale in questione.

ARTICOLO 65

1. Se viene avviata un ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di una delle Parti Contraenti, sotto ~~la~~ la legislazione delle quali la vittima ha esercitato un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale in questione, tale istituzione è tenuta ad informarne l'istituzione alla quale la dichiarazione è stata eventualmente trasmessa, secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 64 dell'Accordo, e ad avvisarla successivamente della decisione definitiva intervenuta.

2. Se il diritto alle prestazioni è aperto in base alla legislazione che applica l'istituzione alla quale la dichiarazione è stata trasmessa, secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 64 dell'Accordo, tenuto conto delle

disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 46 della Convenzione, tale istituzione concede all'interessato degli anticipi il cui ammontare viene determinato previa consultazione dell'istituzione contro la cui decisione il ricorso è stato avviato. Se, in seguito al ricorso, quest'ultima istituzione è tenuta ad elargire le prestazioni, rimborsa alla istituzione precedente l'ammontare degli anticipi concessi e trattiene un ammontare corrispondente sulle prestazioni dovute all'interessato.

Applicazione dell'articolo 47 della Convenzione

ARTICOLO 66

Nel caso previsto all'articolo 47 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione della Parte Contraente presso la quale fa valere diritti a prestazioni, tutte le informazioni relative alle prestazioni concesse precedentemente per la malattia professionale in questione e alle attività professionali che ha esercitate dopo la concessione di queste prestazioni. Tale istituzione può rivolgersi a qualsiasi altra istituzione che è stata precedentemente competente per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.

50 Prestazione e istruzione delle domande di rendite

ARTICOLO 67

1. Quando un lavoratore o i suoi superstiti che risiedono sul

territorie di una Parte Contraente sollecitano il beneficio di una rendita e di un assegno destinate a completare una rendita, in base alla legislazione di un'altra Parte Contraente, rivolgono la loro domanda, sia all'istituzione competente, sia all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è sottoposta alle seguenti regole:

(a) la domanda deve essere accompagnata dai giustificativi richiesti e compilata sui moduli previsti dalla legislazione delle State competente;

(b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere provata da documenti ufficiali allegati al modulo di domanda, e confermata dagli organismi competenti della Parte Contraente sul territorio della quale egli risiede.

2. L'istituzione competente notifica la sua decisione al richiedente direttamente e tramite l'organismo di collegamento delle State competente; invia copia di tale notifica all'organismo di collegamento della Parte Contraente sul territorio della quale il richiedente risiede.

Controlli amministrativi e medici

ARTICOLO 68

Quando un titolare di rendita soggiorna e ~~risiede~~ risiede sul

territorie di una Parte Contraente diversa dalle State competente, il controllo amministrativo e medico, come pure gli esami medici necessari alla revisione delle rendite, vengono effettuati, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di soggiorno e di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta, a proprie spese.

Pagamento delle rendite

ARTICOLO 69

Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di una Parte Contraente a titolari che risiedono sul territorio di un'altra Parte Contraente viene effettuato in conformità alle disposizioni previste agli articoli da 46 a 51 dell'Accordo.

CAPITOLO 4: Morte (assegni)

Applicazione degli articoli 49 e 50 della Convenzione

ARTICOLO 70

Quando una persona che risiede sul territorio di una Parte Contraente sollecita il beneficio di un assegno di morte in

virtù della legislazione di un'altra Parte Contraente, rivolge la sua domanda, sia all'istituzione competente, sia all'istituzione del luogo di residenza, con i giustificativi richiesti dalla legislazione che applica l'istituzione competente. L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere provata da documenti ufficiali allegati alla domanda e confermata dagli organi competenti della Parte Contraente sul cui territorio egli risiede.

ARTICOLO 71

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 49 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato che indica i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto la legislazione della Parte Contraente alla quale la persona che accede al diritto all'assegno di morte è stata soggetta per ultime.
2. Il certificato previsto al paragrafo precedente viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di malattia e di vecchiaia, a seconda del caso, della Parte Contraente alla cui legislazione la persona che accede al diritto all'assegno di morte è stata soggetta per ultime. Se l'interessato non presenta il detto certificato, l'istituzione competente si rivolge a quest'ultima istituzione per ottenerlo.

3. Se è necessario tener conto di periodi di assicurazione e di residenza compiuti precedentemente sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente, per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia.

CAPITOLO 5: Disoccupazione

Applicazione dell'articolo 51 della Convenzione

ARTICOLO 72

1. Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato che indica i periodi di assicurazione, di impiego e di attività professionale compiuti sotto la legislazione della Parte Contraente alla quale è stato soggetto precedentemente per ultimo e fornisce tutte le informazioni ~~esatte~~ supplementari richieste dalla legislazione che questa istituzione applica.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, sia dall'istituzione competente in materia di disoccupazione della Parte Contraente alla cui legislazione è stato soggetto precedentemente per

ultime, sia da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di questa Parte. Se l'interessato non presenta il detto certificato, l'istituzione competente si rivolge ad una di queste istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione competente in materia di malattia non sia in grado di trasmetterle copia del certificato previste al paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'Accordo.

3. Se è necessario tener conto di periodi di assicurazione, di impiego e di attività professionale compiuti precedentemente sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente, per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 52 della Convenzione

ARTICOLO 73

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 52 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione del luogo della sua nuova residenza un certificato attestante che egli soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, ~~in~~ merito al compimento dei periodi di assicurazione, di occupa-

zione, di attività professionale e di residenza, e fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla legislazione che questa istituzione applica.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente viene rilasciato dall'istituzione competente, su richiesta dell'interessato, prima del trasferimento di residenza. Tale istituzione ne invia copia all'istituzione designata dall'autorità competente ~~nell'istituzione competente~~ della Parte Contraente sul territorio della quale l'interessato trasferisce la sua residenza. Se l'interessato non presenta tale certificato e se l'istituzione del luogo della nuova residenza non ha ricevuto copia del detto certificato, questa istituzione si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

Applicazione dell'articolo 53 della Convenzione

ARTICOLO 74

1. Nei casi previsti al capoverso (a) (ii) e al capoverso (b) (ii) del paragrafo 1 dell'articolo 53 della Convenzione, l'istituzione del luogo di residenza viene considerata come l'istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72 dell'Accordo.

2. Nel caso previsto al capoverso (b) (iii) del paragrafo 1 dell'articolo 53 della Convenzione, le disposizioni dell'articolo 73 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

3. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 53 della Convenzione, l'istituzione del luogo di residenza richiede all'istituzione competente tutte le informazioni relative ai diritti dell'interessato nei confronti di questa ultima istituzione.

Applicazione dell'articolo 54 della Convenzione

ARTICOLO 75

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 della Convenzione, l'istituzione competente indica, all'occorrenza, nel certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 73 dell'Accordo, la durata durante la quale ha già elargito prestazioni dopo l'ultima constatazione del diritto alle prestazioni.

Applicazione dell'articolo 55 della Convenzione

ARTICOLO 76

Per il calcolo delle prestazioni che incombono ad una istituzione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 55 della Convenzione,

nel caso in cui l'interessato non ha esercitato il suo ultimo impiego per almeno quattro settimane sul territorio della Parte Contraente dove si trova questa istituzione, le presenta un attestato che indica la natura dell'ultimo impiego esercitato sul territorio di un'altra Parte Contraente per almeno quattro settimane, come pure il settore economico nel quale questo impiego è stato esercitato. Se il lavoratore non presenta queste attestato, la detta istituzione si rivolge, per ottenerlo, sia all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultima Parte, sia a un'altra istituzione designata dall'autorità competente della detta Parte.

ARTICOLO 77

Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 55 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato relativo ai membri della sua famiglia che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dalle State competente. Tale certificato viene rilasciato, sia dall'istituzione del luogo di residenza di tali membri di famiglia, competente in materia di malattia, sia da un'altra istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio tali membri di famiglia risiedono. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

CAPITOLO 6: Prestazioni familiari

Applicazione dell'articolo 57 della Convenzione

ARTICOLO 78

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 57 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato che indica i periodi di impiego, di attività professionale e di residenza compiuti sotto la legislazione della Parte Contraente alla quale è stato soggetto anteriormente per ultimo e fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla legislazione che questa istituzione applica.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente viene rilasciato, su domanda dell'interessato, sia dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari della Parte Contraente alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente per ultimo, sia da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di questa Parte. Se l'interessato non presenta il detto certificato, l'istituzione competente si rivolge a una di queste istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione competente in materia di malattia non sia in grado di comunicarle copia del certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'Accordo.

3. Se è necessario tener conto di periodi di impiego, di attività professionale e di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente, per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia.

Applicazione degli articoli 59 e 60 della Convenzione

ARTICOLO 79

1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 59 della Convenzione, l'interessato rivolge una domanda all'istituzione competente, all'occorrenza, tramite il suo datore di lavoro.

2. In caso di applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 59 della Convenzione, al fine di effettuare il confronto previsto al paragrafo 4 del detto articolo, l'istituzione competente riceve le informazioni relative all'ammontare degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiedono e sono allevati i figli, tramite l'autorità competente da cui dipende. Tale autorità competente si rivolge alla fine di ogni trimestre all'autorità competente della detta Parte Contraente per ottenere tali informazioni, che devono essere fondate sulle state della legislazione applicabile al 15° giorno dell'ultimo mese dell'ultimo trimestre considerato

e che costituiscono le basi valide di liquidazione degli assegni familiari afferenti al trimestre successivo.

3. L'interessato presenta, a supporto della sua domanda, uno stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono e sono allevati i figli, se tali documenti vengono normalmente rilasciati da tali autorità e, altrimenti, dall'istituzione designata dall'autorità competente di questa Parte. Questo stato di famiglia deve essere rinnovato una volta l'anno.

4. Inoltre, l'interessato fornisce, all'occorrenza, su richiesta dell'istituzione competente, le informazioni che permettono di individuare la persona alla quale debbono essere elargiti gli assegni familiari sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono e sono allevati i figli.

5. L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione competente, all'occorrenza, tramite il suo datore di lavoro, di ogni cambiamento in merito alla situazione dei suoi figli suscettibile di modificare il diritto agli assegni familiari, segnatamente di ogni trasferimento della loro residenza e di ogni modifica del numero dei figli per i quali sono dovuti assegni familiari.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 5 del presente arti-

cele sono applicabili nei casi previste al paragrafo 5 dell'articolo 59 della Convenzione.

ARTICOLO 80

1. Se l'interessato ha esercitato un impiego e un'attività professionale e se ha risieduto nel corso di un mese e di un trimestre sul territorio di due Parti Contraenti, gli assegni familiari ai quali può pretendere, in virtù delle legislazioni di ognuna di queste Parti, corrispondono al numero degli assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione in questione. Se l'una o l'altra di tali legislazioni prevede, sia la concessione di assegni mensili, sia la concessione di assegni trimestrali, viene accordata in base a questa legislazione sia un ventiseiesimo dell'ammontare degli assegni mensili, sia un settantesimo dell'ammontare degli assegni trimestrali per ogni giorno di impiego, di attività professionale e di residenza compiute sul territorio della Parte Contraente in questione e per ogni giorno assimilato dalla legislazione di questa Parte.

2. Se l'istituzione di una Parte Contraente ha elargito assegni familiari per un mese e una frazione di mese, allorché l'onere incombeva all'istituzione di un'altra Parte Contraente, gli assegni elargiti indebitamente danno luogo ad un aggiustamento fra queste due istituzioni.

Applicazione dell'articolo 61 della Convenzione

ARTICOLO 81

1. Per beneficiare delle prestazioni familiari sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono, i membri di famiglia previsti al paragrafo 1 dell'articolo 61 della Convenzione si iscrivono presso l'istituzione del luogo di loro residenza, presentando i giustificativi normalmente richiesti per la concessione delle prestazioni familiari, in virtù della legislazione che questa istituzione applica, nonché un certificato attestante che l'interessato soddisfa alle condizioni di accesso al diritto alle prestazioni e comportante, a tal fine, le seguenti indicazioni:

(a) se la legislazione delle State competente non subordina la concessione del diritto alle prestazioni ad alcuna condizione di impiego e di attività professionale, il certificato indica unicamente che l'interessato è soggetto alla legislazione di queste State;

(b) se la legislazione delle State competente subordina la concessione del diritto alle prestazioni a una durata prestabilita di impiego e di attività professionale, il certificato attesta che questa condizione è stata soddisfatta;

(c) se la legislazione delle State competente prevede che il diritto alle prestazioni venga concesso per una durata corrispondente alla durata dei periodi di impiego e di attività

professionale, il certificato indica la durata dell'impiego e dell'attività professionale compiuta durante il periodo considerato.

Questo certificato è rilasciato dall'istituzione competente su domanda dell'interessato, non appena questi risponda alle condizioni richieste. Se i membri della famiglia non presentano il detto certificato, l'istituzione del luogo di loro residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Il certificato previsto al paragrafo precedente, nei casi menzionati ai capoversi (a) e (b), rimane valido fin quando l'istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, nel caso menzionato al capoverso (c), questo certificato rimane valido solo per un periodo di tre mesi dalla data del suo rilascio e deve essere rinnovato d'ufficio ogni tre mesi dall'istituzione competente.

3. Se l'interessato ha la qualifica di lavoratore stagionale, il certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo è valido per la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente non notifichi nel frattempo il suo annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

4. Se la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiedono i membri di famiglia prevede la concessione di prestazioni mensili e trimestrali, mentre la legislazione dello Stato competente prevede che il diritto alle presta-

zioni abbia una durata corrispondente alla durata d'impiego di attività professionale compiuta, le prestazioni sono accordate proporzionalmente a questa durata con riferimento alla durata prevista dalla legislazione del paese di residenza dei membri di famiglia.

5. Se la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiedono i membri di famiglia prevede la concessione delle prestazioni per un numero di giorni corrispondente ai giorni di impiego e di attività professionale compiuti, mentre la legislazione dello Stato competente prevede che il diritto alle prestazioni sia concesso per un mese e un trimestre intero, le prestazioni sono accordate per un mese e un trimestre.

6. Nei casi previsti ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, quando i periodi di impiego e di attività professionale compiuti sotto la legislazione dello Stato competente sono espressi in unità diverse da quelle che servono ^{per il} al calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiedono i membri di famiglia, la conversione si effettua conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 15 dell'Accordo.

7. L'istituzione competente informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza dei membri di famiglia della data alla quale l'interessato cessa di avere diritto alle prestazioni e trasferisce la sua residenza dal territorio di una Parte Contraente a quello di un'altra Parte Contraente. L'istituzione del

luogo di residenza dei membri di famiglia può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative ai diritti a prestazioni dell'interessato.

8. I membri di famiglia sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo della loro residenza di ogni cambiamento della loro situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni, segnatamente di ogni trasferimento della loro residenza.

ARTICOLO 82

Se dei membri di famiglia trasferiscono la loro residenza dal territorio di una Parte Contraente a quello di un'altra Parte Contraente nel corso di un mese o di un trimestre, le prestazioni familiari che vengono loro accordate in base alla legislazione di ognuna di queste Parti corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione in questione. Se l'una o l'altra di tali legislazioni prevede sia la concessione di prestazioni mensili, sia la concessione di prestazioni trimestrali, tali prestazioni vengono accordate proporzionalmente alla durata di residenza degli interessati sul territorio della Parte in causa per il mese o il trimestre considerate.

Applicazione dell'articolo 62 della Convenzione

ARTICOLO 83

1. Per beneficiare delle prestazioni familiari sul territorio

della Parte Contraente in cui risiedono, i membri di famiglia previsti all'articolo 62 della Convenzione presentano all'istituzione del luogo della loro residenza un certificato che attesta che l'interessato beneficia di prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di un'altra Parte Contraente e che avrebbe diritto alle prestazioni familiari se risiedesse con i membri della sua famiglia sul territorio delle State competente. Tale certificato viene rilasciato sia dall'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultime State, sia da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di queste State. Se i membri di famiglia non presentano il detto certificato, l'istituzione del luogo della loro residenza si rivolge all'istituzione competente al fine di ottenerlo.

2. Le disposizioni degli articoli 81 e 82 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

T I T O L O V I

Disposizioni diverse

ARTICOLO 84

L'istituzione del luogo di residenza di un beneficiario che ha ottenuto indebitamente delle prestazioni, e l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente sul cui

territorio tale beneficiario risiede, collabora con l'istituzione di ogni altra Parte Contraente che abbia elargito queste prestazioni, in caso di ricerche avviate da quest'ultima istituzione nei confronti del detto beneficiario.

ARTICOLO 85

1. Se, in sede di liquidazione o di revisione di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione del Capitolo 2 del Titolo III della Convenzione, l'istituzione di una Parte Contraente ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, questa istituzione può richiedere all'istituzione di qualsiasi altra Parte Contraente, debitrice di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l'ammontare pagato in eccedenza sulle riscossioni di arretrati che questa versa al detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'ammontare così trattenuto all'istituzione creditrice. Se il recupero non può essere effettuato sulle riscossioni di arretrati, sono applicabili le disposizioni del paragrafo seguente.

2. Quando l'istituzione di una Parte Contraente ha versato a un beneficiario ^{di} prestazioni una somma che eccede quella alla quale ha diritto, tale istituzione può, nelle condizioni e limiti previsti dalla legislazione che applica, chiedere all'istituzione di qualsiasi altra Parte Contraente, debitrice di prestazioni in

favere di tale beneficiario, di trattenere l'ammontare pagato in eccedenza sulle somme che essa versa al detto beneficiario. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta nelle condizioni e limiti nei quali una tale compensazione è autorizzata dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme elargite in eccedenza da lei stessa, e trasferisce l'ammontare così trattenuto all'istituzione creditrice.

3. Quando l'istituzione di una Parte Contraente ha versato un anticipo su prestazioni per un periodo nel corso del quale il beneficiario aveva diritto a ricevere prestazioni corrispondenti in base alla legislazione di un'altra Parte Contraente, tale istituzione può chiedere all'istituzione dell'altra Parte di trattenere l'ammontare del detto anticipo sulle somme che essa deve al detto beneficiario per lo stesso periodo. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta e trasferisce l'ammontare così trattenuto all'istituzione creditrice.

ARTICOLO 86

Quando una persona ha beneficiato dell'assistenza sociale sul territorio di una Parte Contraente, durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a ricevere delle prestazioni in base alla legislazione di un'altra Parte Contraente, l'organismo che ha fornito l'assistenza sociale può, se dispone legalmente di un ricorso sulle prestazioni dovute ai beneficiari dell'assistenza sociale, chiedere ~~l'istituzione~~ ^{all'istituzione} di qualsiasi altra Parte Con-

traente, debitrice di prestazioni in favore di tale persona, di trattenere l'ammontare delle spese di assistenza sociale concesse nel corso del detto periodo sulle somme che essa versa alla detta persona. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta e trasferisce l'ammontare così trattenuto all'organismo creditore.

ARTICOLO 87

1. Nel caso in cui il diritto a prestazioni non è riconosciuto dall'istituzione indicata come competente, le prestazioni in natura elargite dall'istituzione del luogo di soggiorno, in virtù della presunzione stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 20 e ~~del~~ al paragrafo 2 dell'articolo 55 dell'Accordo, sono rimborsate dalla prima istituzione.
2. Le spese affrontate dall'istituzione del luogo di residenza e dall'istituzione del luogo di soggiorno a titolo di prestazioni in natura elargite in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 60 dell'Accordo, qualora l'interessato non abbia diritto a prestazioni, vengono rimborsate dall'istituzione designata dall'autorità competente della Parte Contraente in causa.
3. L'istituzione che ha rimborsato prestazioni non dovute, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo, conserva sul beneficiario un credito

pari all'ammontare delle prestazioni indebitamente elargite.

ARTICOLO 88

In caso di contestazione tra le istituzioni e le autorità competenti di due o più Parti Contraenti in merito, sia alla legislazione applicabile in virtù del Titolo II della Convenzione, sia alla ~~istituzione~~ designazione dell'istituzione chiamata ad elargire prestazioni, l'interessato che potrebbe pretendere prestazioni, in mancanza di contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione che applica l'istituzione del luogo di residenza e, se l'interessato non risiede sul territorio di una delle Parti Contraenti in causa, dalla legislazione della Parte Contraente alla quale è stato soggetto anteriormente per ultime. In seguito al regolamento della contestazione, il carico delle prestazioni elargite a titolo provvisorio spetta all'istituzione riconosciuta competente per il servizio delle prestazioni.

ARTICOLO 89

Se l'istituzione competente di una Parte Contraente ritiene, in vista dell'applicazione della sua legislazione e della Convenzione, in determinati casi, che sia il caso di

procedere ad un'inchiesta sul territorio di un'altra Parte Contraente, può designare un inquirente a tal fine, previa accordo tra le autorità competenti delle due Parti in causa. L'autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'inchiesta viene effettuata, presta la sua collaborazione al detto inquirente, designando segnatamente una persona incaricata di assisterlo per la consultazione dei processi verbali e di tutti gli altri documenti relativi al caso in questione.

ARTICOLO 90

Se la legislazione di una Parte Contraente non considera come membro della famiglia e del ménage se non le persone che vivono sotto il tetto dell'interessate, l'istituzione che applica questa legislazione può richiedere la prova che questi membri della famiglia e del ménage, qualora non soddisfino a questa condizione, sono effettivamente a carico dell'interessato, attraverso documenti che comprovino che l'interessato sopperisce in maniera determinante al loro mantenimento.

ARTICOLO 91

Gli accordi che saranno conclusi in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 26, del paragrafo 3 e del paragrafo 6 dell'articolo 32, dell'articolo 41, del paragrafo 3 dell'articolo 42,

del paragrafo 5 dell'articolo 46, del paragrafo 1 dell'articolo 56, del paragrafo 1 dell'articolo 58, del paragrafo 2 dell'articolo 67, del paragrafo 3 dell'articolo 69, del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell'articolo 70 della Convenzione, così come in virtù dell'articolo 5 dell'Accordo, verranno comunicati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, entro un termine di tre mesi a partire dalla loro entrata in vigore.

ARTICOLO 92

1. Gli allegati previsti all'articolo 4 dell'Accordo fanno parte integrante di questo.
2. Ogni emendamento agli allegati all'Accordo sarà notificato dalla Parte Contraente e dalle Parti Contraenti interessate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. In caso di proposta di emendamento all'Allegato 5 dell'Accordo, la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 73 della Convenzione è applicabile per analogia.

T I T O L O VII

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 93

L'inoltre di una domanda di prestazioni di invalidità di vec-

chiaia e di superstiti, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, presso l'istituzione di una Parte Contraente, comporta la revisione d'ufficio, in conformità alle disposizioni della detta Convenzione, delle prestazioni liquidate prima della sua entrata in vigore, per la stessa eventualità, dall'istituzione e dalle istituzioni di una o più delle altre Parti Contraenti.

ARTICOLO 94

1. L'Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione che possono divenirvi Parti attraverso:

(a) la firma senza riserva di ratifica e di accettazione;

(b) la firma con riserva di ratifica e di accettazione, seguita da ratifica e da accettazione.

2. Ogni Stato che firma l'Accordo senza riserva di ratifica e di accettazione e che lo ratifica e lo accetta, deve al tempo stesso ratificare e accettare la Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica e di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 95

1. L'Accordo entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione.

2. Per ogni Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratifica e di accettazione e che lo ratificherà e lo accetterà, l'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma e del deposito dello strumento di ratifica e di accettazione.

ARTICOLO 96

1. Ogni Stato che non è membro del Consiglio d'Europa e che, su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 77 della Convenzione, aderirà a questa, dovrà al tempo stesso aderire all'Accordo.

2. L'adesione sarà effettuata attraverso il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

ARTICOLO 97

1. L'Accordo avrà la stessa durata della Convenzione.

2. Nessuna Parte Contraente può denunciare l'Accordo senza denunciare al tempo stesso la Convenzione nelle condizioni fissate alle disposizioni dell'articolo 78 di questa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 98

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà, nel termine di un mese alle Parti contraenti, agli Stati firmatari, nonché al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:

- a) ogni firma senza riserva di ratifica o approvazione;
- b) ogni firma con riserve di ratifica o approvazione;
- c) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o adesione;
- d) ogni data di entrata in vigore dell'Accordo, conformemente alle disposizioni dei suoi articoli 95 e 96;
- e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 97 e la data in cui la denuncia avrà effetto;
- f) ogni comunicazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 91 e del paragrafo 2 dell'art. 92 dell'Accordo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati alle scope, hanno firmato il presente Accordo complementare.

Stipulate a Parigi, il 14 dicembre 1972, in francese ed in inglese; i testi fanno ambedue fede in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata conforme ad ognuno degli Stati firmatari ed aderenti.